

## LXXIX.

## TORNATA DEL 18 MARZO 1879

Presidenza del Presidente **TECCHIO**.

**SOMMARIO** — *Seguito della discussione del progetto di legge relativo all'abrogazione degli articoli 3 e 5 della legge 29 maggio 1864, e disposizioni speciali sul facchinaggio di Genova — Discorso del Ministro delle Finanze, in favore del progetto ministeriale — Risposta e considerazioni del Senatore Deodati, Relatore — Presentazione dei due progetti di legge: 1° Proroga di termine per l'inchiesta sull'esercizio delle ferrovie italiane; 2° Convenzione dell'Unione postale universale conclusa a Parigi il 1° giugno 1878 — Chiusura della discussione generale dello schema di legge per disposizioni sul facchinaggio — Approvazione dell'art. 1 del progetto ministeriale — Il Relatore svolge la proposta dell'Ufficio Centrale sull'art. 2 — Osservazioni del Senatore Cabella in favore dell'articolo ministeriale — Discorso del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio nello stesso senso — Considerazioni del Relatore a sostegno della proposta dell'Ufficio Centrale — L'art. 2 del progetto dell'Ufficio Centrale è respinto — Approvazione dell'art. 2 del progetto ministeriale — Approvazione dell'art. 3 con un cambiamento di citazione, e dell'art. 4 con modificazioni suggerite dal Senatore Casati — Dubbi sollevati dal Senatore Finali sull'art. 5 — Osservazioni del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, e dei Senatori Finali, Cabella e Casaretto — Approvazione dell'articolo — Comunicazione di una domanda d'interpellanza del Senatore Brioschi al Presidente del Consiglio, intorno all'epoca in cui sarà messo all'ordine del giorno il progetto di legge sulla tassa della macinazione dei cereali — Dichiarazione del Presidente del Consiglio — votazione a scrutinio segreto del progetto di legge sul facchinaggio nel porto di Genova e proclamazione del risultato.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

È presente il Ministro delle Finanze.

Il Senatore *Segretario*, CASATI, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che viene approvato.

**Seguito della discussione del progetto di legge sull'abrogazione degli articoli 3 e 5 della legge 29 maggio 1864, e disposizioni speciali sul facchinaggio nel porto di Genova (N. 60).**

**PRESIDENTE.** È all'ordine del giorno il seguito della discussione del progetto di legge sulla abrogazione degli articoli 3 e 5 della legge 29 maggio 1864, e disposizioni speciali sul facchinaggio nel porto di Genova.

La parola è all'onorevole Ministro delle Finanze.

**MINISTRO DELLE FINANZE.** Signori Senatori. La difesa del presente progetto di legge, già approvato dalla Camera dei Deputati, spetta per ragione di competenza al mio onorevole ed egregio Collega, il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, il quale già compì ieri il debito suo; nondimeno, siccome trattasi di un argomento al quale strettamente si collega un rilevantissimo interesse finanziario, prego il Senato di consentirmi brevi e semplici osservazioni.

Io credo che siamo tutti d'accordo sopra un punto essenziale, sulla necessità non solo, ma

sull'urgenza di far cessare il privilegio del facchinaggio nel porto di Genova. Questo privilegio è una costante offesa al principio della libertà del lavoro, è un gravissimo danno per il commercio, è un danno non meno grave per la pubblica finanza.

Mi pare che dobbiamo anche essere d'accordo sopra un altro punto non meno essenziale, cioè che l'arte di governo è un'arte essenzialmente pratica, e che, mentre si deve fare omaggio ai principî astratti, non bisogna giammai dimenticare le necessità della vita reale. È evidente che se si tarda a colpire il privilegio, se non si coglie il momento opportuno per reciderlo, il tempo è una sorgente di una novella vita; per esso ricomincia un nuovo periodo, una nuova fase; forse non arriveremo a colpirlo mai più, o forse dovremo attendere molto altro tempo. Lo disse già ieri molto bene l'onorevole Senatore Boccardo, al quale debbo rendere grazie del sussidio che ha recato alla difesa di questa legge.

Con la sua efficace e dotta parola il Senatore Boccardo diceva ieri che se s'indugia ad approvare la legge quale fu votata dalla Camera dei Deputati, noi perderemo un altro anno, ed un anno di tempo per il privilegio vuol dire affidamento di una proroga indefinita.

È dunque non solo necessario, ma urgente di venire ad una conclusione pratica; ed è sotto questo punto di vista che noi insistiamo perchè il Senato voglia dare il suo suffragio al progetto di legge quale fu votato dalla Camera.

Non è certamente nel pensiero di nessuno il valersi di un argomento che non solo è assurdo in se stesso, ma irriverente per l'alta autorità di questo Consesso, che il Senato si debba astenere dallo emendare le leggi imperfette, perchè non abbiano a tornare alla Camera, e subire il ritardo di una novella procedura parlamentare; no, o Signori, non è, e non può essere nell'animo di nessuno di usare questo argomento.

Ma nel caso speciale, poi che sembra che gli emendamenti proposti dall'Ufficio Centrale non siano assolutamente necessari, nè richiesti da ragioni di opportunità amministrativa, e d'altra parte sappiamo come sia urgente la sanzione della legge, gli è unicamente per questo, che noi insistiamo che il Senato voglia dare il

suo voto favorevole al progetto come fu approvato dalla Camera.

Infatti, perchè dovremmo noi vederlo ritornare innanzi all'altro ramo del Parlamento? per modificazioni di forma proposte dall'Ufficio Centrale, e per modificazioni sostanziali che implicherebbero mutazione di sistema.

Quanto alle modificazioni di forma e di procedura lo stesso Relatore dichiarò ieri, se mal non ricordo, che esse non sono tali da far persistere l'Ufficio Centrale nel suo avviso di fronte al carattere di urgente necessità del progetto.

Rimane la parte delle modificazioni che possono dirsi sostanziali, che possono dar luogo ad un vero e proprio cambiamento di sistema, la parte, cioè, che concerne il sussidio delle 30 mila lire da stanziare annualmente nel Bilancio dello Stato per gli effetti e per la esecuzione della legge. Tutta la questione adunque si riduce allo stanziamento del sussidio ed è sopra questa questione che si aggirò ieri il lungo ed eloquente discorso dell'onor. Deodati.

Ma prima di entrare nel merito della questione che fu agitata ieri, mi permetta il Senato di sgomberare il terreno da due questioni subalterne; di rispondere, cioè, a due osservazioni che furono fatte dall'onorevole Relatore. Ed in primo luogo l'onorevole Relatore esclamò: che era grande la sua meraviglia nel vedere proposta in una legge non una somma determinata e fissa, ma variabile; fece molta meraviglia, molta impressione nell'animo suo la dizione dell'art. 2 della legge che è in discussione, dove si dice che nel Bilancio annuale dello Stato sarà stanziata una somma di 30 mila lire, o quella minore che potrà occorrere. Dunque, egli disse, non sapete voi stessi quale è la somma da stanziarsi. Come si può votare una legge che porta un aggravio indeterminato, incerto, a carico del Bilancio?

Ma, o Signori, io non so davvero comprendere il motivo di così grande meraviglia. La legge qui fissa il massimo dell'onere che può cadere a carico del Bilancio. Questo onere non potrà mai in nessun caso oltrepassare le 30,000 lire; potrà bensì essere sopportata una somma minore.

Dunque dov'è l'incertezza della somma? Vi è la certezza di un massimo, ma si può scendere al disotto di questo massimo fino a che l'onere

stesso verrà interamente a scomparire. Tutt'al più l'osservazione dell'on. Deodati poteva trovar posto nella discussione del Bilancio; allora effettivamente si potrà stanziare le 30 mila lire, o quella somma minore che dagli accertamenti dell'onere potesse risultare. Ma non comprendo come si possa fare una censura alla legge perchè stabilisce il massimo di un onere che lo Stato deve sopportare, lasciando poi al Bilancio annuale di precisare la somma esatta che si debba pagare.

Una seconda osservazione fu anche fatta dall'on. Senatore Deodati. Egli disse: Badate che si dice che si pagherà 30 mila lire, ma in sostanza saranno 60 mila, inquantochè non si può aver fiducia che la Provincia, il Comune e la Camera di commercio paghino veramente queste 30 mila lire che sono poste a carico loro.

Ma anche qui io potrei rispondere, e rispondo all'on. Senatore Deodati: Niente ci autorizza a credere che la Provincia, il Comune di Genova e la Camera di commercio abbiano intenzione, o si troveranno nella necessità di mancare allo impegno solennemente contratto.

Per verità questi enti morali non hanno finora dato occasione di sfiducia verso di loro.

Non vedo come dalle osservazioni dell'onorevole Senatore Deodati possa trarsi la conseguenza che l'onere dello Stato possa in nessun caso eccedere il massimo della misura delle 30 mila lire di cui ora si parla.

Mi permetto anche di osservare che non si saprebbe davvero comprendere come, mentre l'on. Senatore Deodati dava un grande valore alla anticipazione prescritta dalla legge del 29 maggio 1864 a favore di facchini poveri, e impotenti al lavoro, tanto da considerarla non come un pagamento effettivo di sussidio, ma come un'anticipazione, e quindi come un titolo di credito dello Stato, non voglia poi dare verun valore ad una obbligazione solenne che la Provincia, il Comune e la Camera di commercio di Genova assumono di pagare la parte di sussidio stanziata in questa legge.

Risposto così a queste osservazioni di ordine secondario, ma pure importante, che furono fatte ieri dall'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale, vengo a dire poche cose della questione in se stessa.

L'onorevole Deodati si fondò molto ieri sopra

un argomento desunto dalla legge del 29 maggio 1864; imperocchè egli si sforzò di dimostrare che in virtù di questa legge nessun compenso fu mai attribuito come indennizzo, o come temperamento anche parziale del danno dell'abolizione del privilegio. Quando si dà la libertà, questa non si paga, non si compra. La legge, egli diceva, del 1864 ci dà un grande insegnamento: ha abolito i privilegi delle Corporazioni di arti e mestieri, ma non ha parlato di compenso. Quindi non si può ora derogare al principio che fu stabilito nella legge del 1864.

Ma è facile di infirmare la forza di questo argomento, rammentando i precedenti parlamentari della legge del 1864, ed esaminando il testo della legge medesima.

Il Senato, quando ebbe a discutere la legge del 1864, si formò un concetto assolutamente contrario a quello propugnato ora dall'Ufficio Centrale, imperocchè il Senato propose allora e votò che si dovesse accordare un sussidio.

La Camera dei Deputati fu più restia del Senato, ma è sempre vero che io posso contrapporre all'opinione attuale dell'Ufficio Centrale il voto solenne del Senato del 1864. E se fu citato ieri qualche autorevole Deputato che parlò nella Camera elettiva contro lo stanziamento dei sussidi, io potrei oggi citare non uno, ma parecchi autorevoli Senatori che nel 1864 parlarono e ragionarono in senso opposto. Per esempio, l'onorevole Senatore Farina disse con molta ragione e verità nel Senato che *ammazzare un individuo* (sono le sue parole) *per ammassare il privilegio non mi pare conseguenza necessaria, nè savia.*

L'on. Cadorna, con la autorità del suo nome e della sua dottrina, non mancò di svolgere con molti e savi argomenti la necessità di temperamenti equitativi; e questa fu pure l'opinione del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, il compianto Manna, che qui rammento con riverenza di discepolo e con affetto di amico. Il Manna, sostenendo la necessità di un sussidio, diceva che in Italia non esistevano « che quelle sole Corporazioni privilegiate, le altre furono sciolte prima d'ora in tutte le provincie dello Stato. Quel fatto ci si presenta « per l'ultima volta; ma in quel mentre che si « procede all'abolizione di questi privilegi, e vi « si procede per ragione d'interesse pubblico,

« è chiaro che debbano meritare speciali ri-  
« guardi »; ed in appoggio della sua opinione  
rainmentava le spese non lievi che il Tesoro  
aveva dovuto sopportare per l'abolizione dei  
vincoli dello esercizio della industria e delle  
professioni in Torino. Nè questa non era l'opi-  
nione soltanto di alcuni Senatori e del Ministro  
che reggeva in quel tempo il Ministero del  
Commercio; fu l'opinione concorde ed autore-  
vole del Senato. È vero che s'incontrarono  
difficoltà nella Camera elettiva: Precisamente  
il contrario di quello che accade oggi. Ma pure  
la Camera venne da ultimo sostanzialmente  
nella medesima conclusione.

La Camera sostanzialmente adottò lo stesso  
concetto, perchè, se invece di sussidio parlò di  
anticipazioni, evidentemente parlò di anticipa-  
zioni che non erano recuperabili in nessun modo.  
Quando mai furono recuperate le anticipazioni  
fatte agl'industriali, agli esercenti privati del  
monopolio nel 1864? Quali di questi individui  
ammalati, impotenti, incapaci al lavoro, hanno  
mai restituito un centesimo allo Stato? Si parlò  
di anticipazioni, ma realmente queste furono  
veri e proprî sussidi. Di maniera che, l'esempio  
della legge del 1864, quando si considera nelle  
sue fasi parlamentari, e nel risultato pratico che  
se n'ebbe, non può essere citato contro la no-  
stra tesi.

Io potrei anzi dire che se ai facchini, dei  
quali si parla oggi, non fosse stato conservato  
il privilegio nel 1864, essi avrebbero goduto  
degli stessi sussidi, in forma di anticipazione  
che godettero tutti gli altri, e che ora si vor-  
rebbero negare.

Perchè dovranno ora essere messi in condi-  
zioni peggiori che se fossero stati compresi nel-  
l'abolizione generale del 1864?

Se non che io intendo di trarre dalla legge  
del 1864 un altro argomento. La considero sotto  
un altro punto di vista. Sia pure che la legge  
del 1864 avesse soppresso, senza compensi e  
senza sussidi, i privilegi che essa contemplava;  
io ammetto questa ipotesi. Ma bisogna notare  
che il monopolio del facchinaggio di Genova si  
trasformò in Società di mutuo soccorso per  
virtù delle disposizioni degli articoli 3 e 5 della  
legge stessa.

L'articolo 3 dice:

« Per quanto concerne i lavori nei porti,  
ponti e calate, potranno i Municipi, sentite le

Camere di commercio, sottoporre alla sanzione  
Reale regolamenti di sicurezza pubblica e di  
disciplina, e condizioni di età e di moralità,  
senza limitazione del numero degli esercenti,  
senza divieto ai capitani di valersi dell'opera  
dei loro equipaggi esistenti a bordo.

« Una tariffa approvata dal Governo potrà  
fissare il massimo della mercede ».

E poi l'articolo 5 dice:

« Coloro che sono ammessi al lavoro nelle  
dogane, nei porti franchi od in altro luogo, in  
cui abbiano vigore i regolamenti, saranno ob-  
bligati » (notate, dice, *saranno obbligati*, non  
già che sia facoltativo) « sia alle istituzioni di  
mutuo soccorso già esistenti, o che verranno  
fondate a loro vantaggio, sia al pagamento dei  
sussidi che finora prestavansi dalle rispettive  
Corporazioni abolite in favore delle vedove,  
degli orfani e degli impotenti al lavoro ».

Dunque, questi facchini in virtù di legge si  
costituirono in Società di mutuo soccorso; sono  
14 anni che essi sono così costituiti.

Che cosa si viene a fare oggi? Si viene a  
dire che per causa di pubblica utilità, per in-  
teresse generale, non locale solamente, si abo-  
liscia una società nata all'ombra, alla protezione  
di una legge, all'ombra ed alla protezione dei  
regolamenti municipali mentovati in questa  
legge, all'ombra ed alla protezione di prov-  
vedimenti governativi emanati nel 1865.

Si potrà ritenere che non è qui il caso di  
applicare il compenso per espropriazioni di pub-  
blica utilità, ma non si potrà sostenere che non  
sia minimamente il caso di avere un riguardo  
di equità per coloro che sono danneggiati dalla  
soppressione di una Società, che non fu neppur  
libera, ma fu imposta dalla legge. Il caso at-  
tuale è molto più degno di favore di quello  
*che era il caso contemplato dalla legge del 1864*;  
e posto per ipotesi che per quello nessun com-  
penso in via di equità si fosse dato (il che è  
contrario al vero, come ho esposto innanzi) il  
caso attuale, ripeto, meriterebbe maggior fa-  
vore.

Ma del resto noi non dobbiamo far qui una  
dissertazione di stretto diritto civile, di giu-  
stizia non distributiva, ma commutativa.

Dobbiamo alzarci a considerazioni di un or-  
dine un po' più elevato. Io non sostengo dav-  
vero che in questo caso si debba dare ai ter-  
mini del jus civile, o ai termini del diritto

pubblico esistente, un vero e proprio compenso, un vero e proprio indennizzo.

So anch'io che il titolo legale per indennizzo mancherebbe. Rammento la sentenza del Grozio: *Nemini jus adversus regem nascitur: ideo si leges revocet nemini facit injuriam.*

E nessuno propone al Senato di accordare un indennizzo, un compenso vero e proprio. L'indennizzo vero e proprio consisterebbe in questo, o Signori, nel garantire ai facchini, il cui privilegio si abolisce, non solo la stessa quantità del lavoro, ma la stessa retribuzione che hanno ora. Ma chi è che propone di fare una cosa simile, chi è che propone di dare un compenso di tal natura? Niente di tutto questo. Si esclude l'idea del compenso e dell'indennizzo; si propone solamente un provvedimento in via di pura e semplice equità in rapporto, non al lavoro che essi fanno in via privilegiata come facchini, ma in rapporto alla loro qualità di membri di un'Associazione di mutuo soccorso, considerando che essi hanno prestato il loro obolo a questa Società, e che non possono avere i sussidi cui avevano diritto di aspirare in caso di impotenza al lavoro, perchè la Società si sopprime per un interesse pubblico. A questi facchini si dà dallo Stato, dalla Provincia, dal Comune un sussidio uguale a quello che avrebbero avuto dalla Società di mutuo soccorso se non fosse sciolta.

Nè mancano gli esempi, o Signori; io ne potrei citare qui molti.

Tutti sanno che la libertà ama trionfare risparmiando le vittime e temperando anche le sofferenze degli interessi che deve offendere; ci ammaestra la storia di tutti i Parlamenti, e soprattutto quella del Parlamento italiano. Ebbene, nel 1869, rammenterete, fu resa libera l'industria del polverificio, non si pagò nessun compenso, lo Stato non fece pagare la libertà; ma nel 1874, quando all'industria libera della fabbricazione del tabacco si sostituì il monopolio, in Sicilia lo Stato espropriò per causa di pubblica utilità le fabbriche di tabacco e ne pagò il prezzo.

L'Inghilterra pagò una somma ingente ai proprietari delle colonie quando impose loro l'emancipazione degli schiavi.

Io non voglio citare la lunga serie delle leggi e del Parlamento subalpino e dell'italiano con cui furono accordati compensi tutta

volta che si è rivendicata la libertà dell'esercizio di un'industria o di una professione.

Questi esempi di equità civile e politica abbondano nella storia di tutti i Parlamenti, e del nostro specialmente.

Tutto questo, o Signori, non è socialismo. Questa parola, il concetto di questa parola non mi pare che possa trovar luogo davvero in questa discussione.

Io so che anche nell'economia politica vi è un capitolo importante, ed è il capitolo della beneficenza; io so che il padre della scienza dell'economia politica, Adamo Smith, egli, il fautore indefesso dei principî di libertà, il propugnatore costante della libertà del lavoro e dell'industria, insegnava che tutte le volte che si passa da un regime di monopolio, di vincoli, di privilegi ad un regime di libertà, bisogna che l'arte di Governo attenui le conseguenze che ne derivano, attenui lo spostamento grave degli interessi che ne consegue, imperocchè la libertà deve beneficiare più che offendere, e anche quando per beneficiare deve offendere, bisogna che temperi quanto più è possibile l'offesa.

Allorquando dal sistema protettivo e proibitivo si passò al sistema del libero scambio, in in tutti i paesi furono adottate delle misure necessarie per lenire i danni derivati alle industrie, e, dove si è soccorso con mezzi pecuniari, dove con altri provvedimenti legislativi.

È singolare, o Signori, la condizione in cui io mi trovo dinanzi a voi: io sono costretto a non rassegnarmi ad accettare un'economia di 30,000 lire che il Senato offre al Bilancio, eppure non posso accettarla perchè mi preme assai più che cessi, e cessi subito, il monopolio del facchinaggio di Genova, che costituisce un danno grandissimo, incommensurabile del commercio, perchè assai più che il risparmio di questa spesa, importa alle stesse finanze dello Stato evitare la diminuzione e il discredito del commercio genovese.

Per conseguenza non desidero questa economia, ma temo piuttosto i mali molto maggiori che deriverebbero al commercio e alle finanze se questo sussidio non venisse accordato.

Ma è proprio necessario questo sussidio per parte dello Stato? È necessario senza dubbio; come vorrete che il Comune, la Provincia, la

Camera di commercio contribuissero se lo Stato non contribuisce per parte sua? Si può egli dire che si tratta solo di interessi locali e non di interesse generale di tutta la nazione? E se nè Comune, nè Provincia, nè Camera di commercio, nè Stato contribuiscono a rendere meno intollerabile la condizione dei facchini impotenti e ammalati, a cui è tolto il privilegio attuale, in che modo potrà la legge essere eseguita?

Io rammento, o Signori, che lo Stato non è solamente carabiniere e giudice; lo Stato è ancora qualche altra cosa, deve provvedere ad altri bisogni, ad altri intenti, ad altri fini. Se si trattasse di decidere questa questione, come giudice io sarei d'accordo coll'on. Senatore Deodati, ma il Governo, lo ripeto, o Signori, non è solamente carabiniere, non è solamente giudice.

Tant'è, che io spero che il Senato vorrà fare buon viso al progetto quale è stato presentato dal Governo ed approvato dall'altro ramo del Parlamento.

Io non posso presumere di modificare l'opinione dell'Ufficio Centrale derivata da lunghi studi ed espressa in una dotta ed elaborata Relazione. Credo però di non essere temerario confidando nella saviezza del Senato, nelle costanti tradizioni che in simili materie hanno sempre informato il suo alto e sapiente giudizio.

Io quindi richiedo, d'accordo col mio onorevole Collega, il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, che la discussione si apra sul progetto approvato dalla Camera dei Deputati.

Senatore DEODATI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DEODATI, *Relatore*. Ho domandato la parola per rispondere brevemente a quanto venne soggiunto dall'onor. Ministro delle Finanze.

È veramente singolare, così egli diceva, la posizione sua, e conseguentemente anche la nostra.

Di regola avviene che sono le assemblee, e le Commissioni quelle che fanno sforzi per ottenere stanziamenti di fondi e vincere le riluttanze della finanza; qui invece succede l'opposto, venendo respinta l'economia che da noi si domanda.

Anche il signor Ministro delle Finanze si preoccupò del rinvio della Legge all'altro ramo del Parlamento ed egli pure ha preventivato la perdita di un anno di tempo; ora, io aspetto tuttavia che mi si dimostri, come e perchè si abbia a consumarsi propriamente un anno. A me sembra invece che, rinviato tosto il Progetto di legge quale è proposto dall'Ufficio Centrale, arrivi nel miglior momento possibile all'altro ramo del Parlamento, perchè da quanto consta dagli atti e dalla cronaca giornaliera dei lavori del Parlamento, al presente la Camera non è punto affollata d'affari; ad ogni modo un ritaglio di tempo per occuparsi di questo argomento può sempre trovarlo, per il che non potrei prevedere, tutto al più, che il decorso di un mese.

Ringrazio l'onorevole Ministro delle Finanze dell'omaggio che ha fatto al Senato, riconoscendo che col dare soverchia importanza all'inconveniente del rinvio, sarebbe un offendere, e molto, la dignità di questo alto Consesso.

Passo, senz'altro, al merito.

Abbiamo dinanzi tre questioni. La prima, l'abolizione del privilegio, o meglio il togliimento dell'ostacolo a che sia vera, reale ed efficace l'abolizione del privilegio proclamata quindici anni or sono; su questo punto non solo non vi è disputa, ma la disputa è impossibile; l'ostacolo c'è, deve essere tolto ed in ciò siamo tutti unanimi.

La seconda questione è questa: Per lenire le conseguenze dannose che alcuni possono, se non oggi, domani, risentire dall'effettiva attuazione della libertà, devesi in genere provvedere con stanziamento di fondi per dare a quelli pensioni o sussidi?

La terza questione è: ritenuto che si debba così provvedere, dovrà farlo lo Stato o devono farlo altri enti?

Il signor Ministro, come gli altri oratori, si è richiamato pur egli, e ciò era da aspettarsi, alla pertrattazione della legge del 1864; e così, come fecero quelli, al voto dell'Ufficio Centrale d'oggi oppone il primo pensiero accolto per un momento dal Senato, sotto l'influenza di idee umanitarie ispirate ad una larga equità. Ma io non so comprendere per quale ragione l'onorevole Ministro attribuisca così gran forza ed importanza al primo voto del Senato, e non voglia invece attribuire il massimo valore al voto suo

definitivo, col quale accettò la legge quale fu modificata dalla Camera.

Non è punto in taluni incidenti della discussione che possono trovarsi i decisivi argomenti; l'importanza vera sta nel voto definitivo, ed il voto definitivo del Senato, accettando, ripeto, la legge modificata dalla Camera, quello si fu di non riconoscere obbligazione nello Stato e quindi di escludere qualsiasi indennità.

Sembra a noi che in questo tema non si abbia a far capitale degli argomenti che vennero adottati da coloro i quali sostenevano l'idea opposta, ma che invece abbiano valore quelle opinioni le quali furono sancite dalla votazione definitiva della legge.

Questa mi sembra la dottrina corretta.

Siamo d'accordo che allora fu assunta la compartecipazione nelle previste anticipazioni; però, dai documenti che noi abbiamo passati in rassegna e da informazioni assunte, consta che realmente nessuna anticipazione fu mai fatta, imperciocchè, come fu rilevato dalla Relazione, il regolamento del 1864, fatto per l'esecuzione della legge, presentava il difetto che, mentre l'articolo 6 della legge 29 maggio 1864 disponeva che le anticipazioni si facessero con un fondo composto in parti eguali dal contributo governativo, da quello della Camera di commercio e del Comune, il regolamento invece, deviando dalla legge, obbligava i Comuni all'intera anticipazione; salvo ad essi il regresso verso la Camera di commercio e lo Stato. Se, come diceva, mai non vennero fatte anticipazioni, necessariamente non avvennero mai dei rimborsi.

Io non credo nè opportuno nè utile l'indagare se vi furono allora dei sottintesi, e se perciò la parola *anticipazione* fosse un semplice eufonismo, se si abbia inteso soltanto di rinvenire una frase diplomatica atta a coprire tutt'altro concetto. Questa ricerca di una occulta volontà non posso farla nè ammetterla. Per me è manifesto che se il primo progetto votato dal Senato portava l'assunzione dei sussidi in via definitiva, e poscia a seguito di larga discussione si è sostituita l'assunzione di una *anticipazione*, non può dirsi che questa parola *anticipazione* fosse una maschera; essa rappresentava una verità, e quindi la sua presenza nella legge significa la negazione del dovere da parte dello Stato di venire in sussidio.

Prego poi l'on. signor Ministro di ben guar-

dare al tenore della legge 29 maggio 1864; essa ha imposto ai componenti le antiche Corporazioni abolite l'obbligo di entrare nelle Società di mutuo soccorso esistenti o che si costituissero dappoi, e l'altro obbligo di pagare i sussidi che prima si pagavano dalle Corporazioni disciolte.

È chiaro adunque che la legge avvisava alla formazione di un fondo o di un patrimonio mediante li contributi dei soci della Società di mutuo soccorso, che essere doveva il mezzo per fare quei pagamenti obbligatori. Ed è appunto in relazione a quella disposizione che l'art. 6, prevedendo che tutte le persone obbligate per legge al pagamento antedetto non potessero immediatamente farlo, ha disposto l'anticipazione in parola. Ma questa anticipazione non era a favore dell'ammalato *a*, dell'ammalato *b*, ma era evidentemente un'anticipazione fatta sul futuro patrimonio. Così è chiarita fuor d'ogni dubbio l'indole precisa dell'anticipazione. Dal che ne deriva che la legge del 1864 fornisce a noi il più splendido e sicuro precedente a sostegno del nostro assunto, e perciò si fa più ferma la nostra fiducia, che rinviato il progetto, quale lo proponiamo alla Camera dei Deputati, essa non esiterà punto a far ritorno al precedente da essa stabilito nel 1864.

Nella egregia orazione del signor Ministro vi è a mio avviso una omissione che un po' la guasta; quella cioè per la quale egli non ha tenuto conto dei fondi e dei mezzi che, secondo lo stesso progetto ministeriale e la Relazione della Commissione della Camera, devono per primi essere erogati al pagamento delle pensioni e dei sussidi, tale essendo l'onere della disciolta Società di mutuo soccorso. Dal che ne deriva, che fatta pure astrazione per un momento dalla questione veramente sostanziale che ci divide, quella se sia a porsi un peso a carico dell'erario per questa occorrenza, ogni deliberazione sarebbe, e senza congruo motivo, anticipata, perciocchè non s'avrebbe veramente a formare se non un fondo di supplimento e null'altro.

Anch'io, come l'onorevole Ministro in oggi, mi sono ieri intrattenuto sui precedenti parlamentari, per rilevare se mai fosse vi esempio concludente, il quale chiarisca, che sia avvenuto almeno un caso nel quale, attuando il regime della libertà, lo Stato, provvedendo ap-

punto a questo grande beneficio che è la libertà, sia intervenuto con mezzi pecuniari in aiuto di quanti abbiano sofferto momentaneamente per effetto della proclamata libertà.

Io non seppi trovarne uno. Nè il signor Ministro, a vero dire, seppe addurmi un solo esempio concludente, nè del nostro nè di altri Stati.

Quello che possano aver fatto l'Inghilterra e la Francia all'occasione di grandi rimaneggiamenti e di tramutamenti di proprietà nelle loro colonie, non può a mio avviso venire utilmente citato, perchè non possono essere citate, e quindi confrontate con costrutto, se non le cose paragonabili tra di loro. Ed il regime coloniale è tal cosa così particolare che non possiamo certo dalle provvidenze di quegli Stati, per di più assai vagamente ricordate dall'onorevole Ministro all'occasione di innovazioni nell'Amministrazione delle colonie, trarre alcun argomento in relazione al negozio che oggi discutiamo.

Pel contrario quando, senza entrare in minuti particolari, ripenso alla storia della grande rivoluzione francese, che prima inalberò la bandiera della abolizione dei privilegi di ogni sorta, trovo che, sebbene enorme fosse la massa dei privilegi aboliti contemporaneamente, mai non avvenne confusione di concetto, e sempre si è saputo nettamente distinguere tra i casi nei quali si feriva un vero diritto, si alterava un'obbligazione della nazione e si faceva cessare un formale affidamento (come ad esempio, quando lo Stato erasi impegnato a mantenere in perpetuo una data Corporazione privilegiata, e via via), ed i casi in cui i danni materiali risentibili erano una conseguenza fatale, necessaria, naturale dell'attuazione della libertà, e quindi come avviene per qualunque altro avvenimento di forza maggiore.

Nel primo caso, ed era giusto, fu provveduto con indennità, con riscatti od altri modi; mai non avvenne nell'altro caso. Prendo poi atto delle dichiarazioni dell'onorevole signor Ministro delle Finanze; dalle quali rimane stabilito che egli stesso non è capace di ravvisare nella previsione che ora facciamo di abolire gli art. 3 e 5 della legge 29 maggio 1864 cosa la quale, nè da vicino nè da lontano, possa presentare un'idea di espropriazione.

Il Signor Ministro accenna dappoi che ab-

bondano, qui ed altrove, i precedenti i quali stabiliscono che, ogni qualvolta sia stato attuato in uno od altro tema il regime di libertà, il cui primo effetto è quello di spostare degli interessi, si sono adottati dei temperamenti legislativi, affine di render meno brusco il passaggio. Ciò è vero ed è giusto, o Signori. Ma intendiamoci bene; altra cosa sono i temperamenti legislativi i quali con misure opportune, con disposizioni transitorie, con fissazione di congrui termini ed altri espedienti si studiano di facilitare il passaggio ai nuovi ordinamenti ed attenuare le conseguenze dell'attuazione del regime della libertà, ed altra cosa affatto diversa è che, ad alleviare le immediate e passeggerie conseguenze della libertà, abbiano a stanziarsi dei fondi per fornire delle pensioni e dei sussidi. Allora non si ha più il concetto di temperamenti ma bensì quello della indennizzazione.

Mi cade in acconcio di ricordare ancora il recente precedente proprio del Senato a riguardo del regime della libertà nell'importante materia dell'esercizio delle farmacie.

Ebbene, che cosa ha fatto il Senato in questa occasione? Esso ha negato il compenso perchè, come già dissi, non ha riconosciuto ombra di diritto, nè il concorso di nessuna di quelle circostanze, le quali nemmeno per analogia possono dare idea di espropriazione e quindi di indennità; ma però sentì la convenienza di far luogo a qualche equo temperamento, e perciò ha deliberato che la legge andasse in vigore cinque anni dopo la sua promulgazione, perchè ha pensato che, durante questo tempo, il valore creato dal privilegio dell'esercizio delle farmacie in numero limitato sarebbe venuto mano a mano ammortizzandosi, di guisa che per nulla violenta riuscirebbe la scossa nel giorno della effettiva attuazione del regime della libertà.

Nè basta questo esempio. È certo che nelle città, le quali avevano il grandissimo vantaggio di essere *porti franchi*, v'erano enormi interessi impegnati, e quindi compromessi dall'abolizione del privilegio. Se a nessuno venne in mente di provvedere pecuniariamente ai danni pur grandissimi che derivarono dallo enorme spostamento di grandi interessi per effetto della eguaglianza che giustamente si dovea fare riguardo a tutti i punti dello Stato, si ordinarono però dei temperamenti opportuni, e quello in

particolare per cui venne lasciato un termine di più anni tra la promulgazione della legge abolitiva dei porti franchi e la sua attivazione; appunto perchè tutti gli interessati potessero prepararsi al grande avvenimento.

Questo è l'ordine di temperamenti che io ben comprendo; non comprendo invece quello che, vogliasi o non vogliasi, consisterebbe nel comperare la libertà. La libertà è tal cosa così bella, così proficua, i suoi effetti benefici derivano dalla sua essenza di tal modo, che io non posso acconciarmi all'idea che vi sia un luogo nel quale sorga imperioso bisogno di comperar questa libertà con danaro alla mano.

Ma resta però sempre la terza ed ultima questione. Checchè abbiasi detto, io non posso prescindere da quanto ci fu narrato dalla Commissione della Camera dei Deputati, intorno alla esistenza di due sostanze che naturalmente devono essere volte al pagamento delle pensioni e dei sussidi.

Facciasi pure la previsione, quale appare sicura, si preveda, ripeto, che mediante la liquidazione di quelle due sostanze non si possa andare al di là di un tempo brevissimo. Ritenuta la insufficienza di quei mezzi, deve lo Stato concorrere a supplirvi? Ecco la finale questione, o Signori. Comprendo benissimo la frase dell'onorev. Ministro: «Lo Stato non è soltanto carabiniere e giudice», e non dimentico punto che ben altre sono le funzioni dello Stato. La sua grande missione si estende a ben altri uffici e compiti, che non siano quelli di fare il carabiniere ed il giudice. Ma è altrettanto vero che questa frase può opporsi ed è bene invocata contro coloro i quali, fantasticando un ordine di cose impossibile, negano in tutto e per tutto l'intervento dello Stato, e nello Stato veggono quasi un nemico, ed è già molto se quelle strane dottrine consentono che esso sia giudice e carabiniere.

Ma questa formola non è invocabile contro di noi che, riconoscendo tutti gli svariati uffici spettanti allo Stato per virtù della sua natura ed essenza, combattiamo soltanto quello speciale intervento quale si vorrebbe dal presente disegno di legge sostenuto dal Ministero.

La indagine è limitata a ricercare se quell'intervento del Governo nell'ordine economico nella occorrenza che trattiamo, sia corretto e conforme ai buoni principj, o se non contenga

invece dei germi assai dannosi e pregiudizievole. Che si tratti di beneficenza non può diniegarci - nè in vero lo si diniega. - Lo Stato deve egli intervenire in quest'opera di beneficenza? Ripeto ancora no. E nessun argomento fra quelli svolti mi persuadono che possa farlo, senza stabilire un cattivo precedente. E sino a quando non mi vengono presentate delle ragioni di ordine superiore, delle ragioni di ordine pubblico, le quali inducano una chiara necessità di fare una eccezione alla massima, sulla quale sembra che siamo tutti concordi, io non posso non propugnare la idea contraria a quella patrocinata dall'onorevole Ministro delle Finanze ovverossia dal Governo.

Io sono tutt'altro che rigido: non sono di quei cervelli i quali, fissi in un principio assoluto, dicono: *perisca il mondo purchè lo stesso non sia toccato*. Ho troppa esperienza e sufficiente studio per non conoscere che le cose del mondo camminano a forza di continue transazioni. Particolarmente riguardo al sistema rappresentativo ricordo il detto di un grande uomo politico, Adolfo Thiers, che *il governo parlamentare è un regime di transazioni*. Ma questa formola esprime una regola, la quale come ogni altra ha i suoi limiti: *Est modus in rebus*. Fino a qual punto si deve piegare alle transazioni? Si può giungere fino al punto di fare della beneficenza legale intesa ad alleviare delle sofferenze derivanti dalla attuazione della libertà, ed a fine di prevenire inconvenienti o qualche disordine?

L'opinione mia, che è conforme a quella dei Colleghi dell'Ufficio Centrale, si è che, adottando in questa occasione il sistema del Ministero, oltrepasseremo appunto il ragionevole limite delle transazioni opportune e salutari.

D'altro canto, o Signori, uopo è di fare altre considerazioni. Si è detto che derivò dalla legge lo stato delle cose di cui si fa lamento. Ma guardiamoci bene dall'esagerare. Abbiamo francamente riconosciuto avere il legislatore del 1864 peccato di imprevidenza. Ma se vera colpa vi è, mi permettano gli onorevoli rappresentanti della città di Genova che colla mia abituale franchezza io dica, che la colpa fu tutta del Municipio di Genova, il quale propriamente non ha voluto ed ha osteggiato il regime della libertà. E valga il vero; esaminato l'articolo 5 della legge del 1864 si riscontra non essere

esatto che lo stesso abbia fatto obbligo, ed assoluto obbligo, ai membri delle abolite Corporazioni di entrare nella Società di mutuo soccorso e di far fronte ai pagamenti che a quelle incombevano. Ohibò, tutt'altro; la legge del 1864 al suo articolo 5 dice: « Nei luoghi in cui abbiano vigore i regolamenti. »

Quindi a parte i porti franchi e le dogane (riguardo ai quali stavano i regolamenti doganali e si avvisavano gli altri regolamenti da proporsi dalle Camere di commercio e da essere poscia approvati dal Ministro delle Finanze) trattandosi del lavoro nei porti, ponti e calate, i regolamenti ai quali allude l'articolo 5 sono quelli che l'art. 3 dava facoltà ai Comuni di proporre al Governo. Come ben si vede, non era imposto punto ai Comuni di fare de' regolamenti disciplinari pel lavoro di facchinaggio od altro, ma era data ai Municipi soltanto una facoltà.

Se il Municipio di Genova ha fatto uso di questa facoltà e perciò ha stabilito il fatto determinante l'applicazione dell'art. 5 della legge, perchè appunto fece il regolamento, è certo che la causa effettiva ed unica di tutti i lamentati inconvenienti si fu il fatto del Comune, il quale con quel suo regolamento del 1865 fece, come dissi ieridi, uno statuto organico di una Corporazione chiusa; e tanto, per cui non temerei di affermare, che rovistando gli archivi antichi sarebbe forse non agevole trovare esempio di statuti così rigorosi come quello che fu compilato dal Municipio di Genova.

Conseguentemente noi potremo trovare fondato l'obbligo nel Comune di intervenire, e lui solo, salvo il trovare chi ne lo aiuti, se il peso gli riuscisse troppo grave ed insopportabile. Questa competenza passiva del Comune fu confessata nella tornata di ieri, nel modo più aperto, dall'onorevole Ministro dell'Agricoltura e Commercio, quando ci narrò come per lunga serie di anni siansi dal Governo fatte pratiche perchè - conformemente a ragione, e conseguentemente ai fatti che io ho esposto - le autorità, gl'istituti od i corpi locali di Genova assumessero ogni spesa occorribile pella definizione di questo affare.

Nè potrebbe opporsi che, come è a respingersi il sistema pel quale lo Stato non deve fare della beneficenza, non lo debbano i Corpi amministrativi locali, perocchè la beneficenza

almeno per una parte incombe già ai Comuni, ed è la legge stessa che li regola, la quale in più casi, e quando manchino altri mezzi pecuniari, obbliga i Comuni a sopprimerli.

Riteuto adunque che, quando si tratta di beneficenza, siano le istituzioni locali ed i Comuni quelli che debbano provvedere, resta a vedersi se l'onere complessivo, che si preventiva e che io ben credo sarà minore delle avvisate 60,000 lire, date dal signor Ministro come un massimo, dovendosi tener conto dei mezzi contemplati dallo stesso progetto del Governo, sia un onere intollerabile per un Comune quale si è il Comune di Genova?

Anzitutto esso è già in parte sollevato da contributi votati rispettivamente dalla Camera di commercio e dalla Deputazione provinciale pel Consiglio provinciale. È ben difficile ammettere che questo peso sia incomportabile per quel Comune, e tanto da condurlo a rovina se non interviene lo Stato col contributo di lire trentamila! Ecco, o Signori, eliminato che sia tutto ciò che vi è di accessorio, a che cosa si riduce l'odierna questione. Ben si scorge poi che qui entriamo in un campo molto periglioso quale si è quello dell'intervento dello Stato, non più a sovvenire direttamente le miserie e sofferenze individuali, ma invece per venire in aiuto dei Comuni i quali sieno venuti in dure condizioni finanziarie.

Non posso qui far meno di manifestare la impressione che risentii ieridi, quando dall'uno canto ho sentito con gran piacere che c'è questo gran porto di Genova il quale rappresenta per un quarto od un quinto il movimento commerciale dell'intera Italia, e la cui dogana dà un reddito di dazi, pari al terzo sulla totalità dei redditi doganali registrati nel Bilancio, di guisa che ben si comprende come ogni altra città marittima d'Italia debba guardare con invidia alla bella e superba Genova; e dall'altro lato, trascurando tanta floridezza, ho sentito quelle note dolenti con cui ci si è descritta la condizione dell'azienda di quel Comune che si vorrebbe ridotto a termini tali per cui il peso di altre trentamila lire oltre alle 12,000 già votate debba aversi per un aggravio assolutamente insopportabile.

Questo è quello, o Signori, che ho creduto di poter soggiungere astenendomi dal far particolare risposta a quanto espose l'onorevole

Senatore Casaretto nella tornata di ieri, in quella parte del suo sempre notevole discorso, dove riassumendo le argomentazioni dette dai preopinanti, si fece a metter innanzi, uopo è che pronunci la parola, la *minaccia* che quando il Parlamento tenga saldo il principio di non intervento dello Stato in questa bisogna di beneficenza e ricusi di stabilire un precedente pericoloso, il Comune, la Camera di commercio e la Provincia ritirerebbero i concorsi deliberati, come che condizionati.

Sarà questa una possibilità ma non certo una probabilità; ed io non so nemmeno concepire come li rispettabili gremi della città di Genova potessero pensare ad attuare così fatta minaccia.

Mi permetta l'on. Casaretto che gli dica: che ho troppa stima e tengo in tanto alta estimazione la patriottica e nobile popolazione genovese, che devo tenere la minaccia che egli ci ha annunciato in conto soltanto di una figura retorica e giammai di una realtà.

Non posso abusare più oltre della pazienza del Senato, che vivamente ringrazio, una volta per sempre, della dimostrazione ben lusinghiera che mi ha dato, con prestarmi così benevola attenzione: beneficenza, che per certo non deriva dal mio dire povero e disadorno, ma che ha, credo, la sua causa nell' essersi il Senato ben persuaso che noi non abbiamo punto rimpicciolita la questione, che non lottiamo per una semplice questione, vogliasi di sola cifra, vogliasi di stretto *jus* civile, ma che noi lottiamo per impulso della nostra ferma convinzione che, stabilito una volta il precedente al quale ci si invita, noi avremo aperto non un piccolo, ma un grande pertugio a quel sistema dell'intervento dello Stato in materia di beneficenza che nessuno può tranquillamente consigliare. Spingendo lo sguardo innanzi, dovemmo intravedere che negando oggi i principî che furono sanciti colla legge del 1864, e che sono confermati da tanti precedenti, e tra gli altri quello più recente del Senato a proposito delle farmacie, noi non faremo altro che destare degli appetiti, i quali sapranno ben agitarsi e far apparire bisogni di soccorso presentandoli con eguali se non in maggiori proporzioni che non siano quelle dell'affare pel quale si presenta oggi la domanda di lire 30,000. Vogliano gli onorevoli Colleghi nostri ravvisare nella nostra insistenza l'espressione di una forte

convinzione, e non di un ostinato indebito rigorismo ne' principî. L'essere stati così benignamente ascoltati, ci anima vieppiù, dacchè ora si apre la discussione sopra il progetto del Governo, a raccomandare il nostro controprogetto alla benevolenza del Senato, nutrendo fiducia che, ad onta di quanto fu detto in contrario, il Senato ci farà l'onore di accogliere la nostra proposta.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Domando la parola.

#### Presentazione di due progetti di legge.

PRESIDENTE. Il Signor Ministro dei Lavori Pubblici ha la parola.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Ho l'onore di presentare al Senato due progetti di legge già stati approvati dall'altro ramo del Parlamento; il primo concerne la proroga di termine per l'inchiesta sull'esercizio delle ferrovie italiane; l'altro, l'approvazione della Convenzione dell'Unione postale universale conclusa a Parigi il 1° giugno 1878. Per quest'ultimo progetto di legge domando l'urgenza, perchè nell'art. 22 è convenuto che la Convenzione deve entrare in esecuzione il 1° aprile prossimo.

PRESIDENTE. Do atto al Signor Ministro dei Lavori Pubblici della presentazione di questi due progetti di legge, che saranno stampati e distribuiti agli Uffici.

Quanto al progetto di legge intitolato: Approvazione della Convenzione dell'Unione postale universale conclusa a Parigi il 1° giugno 1878, il Signor Ministro ha domandato l'urgenza. Se non vi è opposizione, l'urgenza s'intende accordata.

Se nessun altro domanda la parola nella discussione generale del progetto sul facchinaggio di Genova, la medesima si dichiara chiusa.

Si procede adunque alla discussione speciale. Avendo il Signor Ministro delle Finanze fatto istanza a che la discussione speciale debba aprirsi sopra il progetto ministeriale, conviene darne lettura perchè ieri fu letto il solo controprogetto dell'Ufficio Centrale.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI legge il progetto:

(V. *infra*).

PRESIDENTE. Comincia la discussione sull'articolo 1°.

## Art. 1.

Gli articoli 3 e 5 della legge 29 maggio 1864, n. 1797, sono abrogati.

Chi intende approvare questo primo articolo, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

## Art. 2.

La Cassa di mutuo soccorso tra i facchini degli scali del porto di Genova, istituita in conformità dell'art. 5 della legge 29 maggio 1864, n. 1797, e disciplinata dal regolamento approvato dalla Giunta municipale di Genova con deliberazione del 28 gennaio 1873, è soppressa, ed il capitale ad essa appartenente sarà, detratti i pesi, devoluto agli aventi ragione, secondo le regole del diritto comune.

Senatore DEODATI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore DEODATI, *Relatore*. L'Ufficio Centrale propone l'art. 2 contrapposto, come è redatto dall'Ufficio stesso, quale emendamento alla proposta ministeriale.

PRESIDENTE. Intende di svolgere questo emendamento?

Senatore DEODATI, *Relatore*. Poche parole mi occorrono a svolgerlo.

Il Senato rammenta come ieri ed anche oggi sia stato più volte rilevato che l'Ufficio Centrale si è data molta cura per migliorare la forma e la dizione dell'articolo. Che l'Ufficio Centrale abbia curato un po' nel formulare la sua proposta è vero. Ma creda il Senato che non vi è soltanto questione di forma, ed è di per sé manifesto che questo articolo include una questione di sostanza.

L'articolo da noi proposto corrisponde alla prima parte dell'articolo proposto dal Ministero, la quale appunto sarebbe emendata e corretta quanto alla dizione.

Essendochè poi questo nostro articolo 2 rimanda ad altra disposizione il provvedimento della liquidazione e l'organizzazione dei mezzi efficaci per operarla, ben si scorge che il nostro emendamento ha un'importanza veramente sostanziale e decisiva.

Invece l'art. 2, quale è messo innanzi dal Governo, abbraccia ed unisce due cose affatto disparate e distinte: la dichiarazione dello scioglimento della Società ed il provvedimento riguardo agli averi.

Per questo accolgo la persuasione che gli onorevoli Senatori debbano essere convinti della grande importanza dell'emendamento, che consiste nell'art. 2, formulato dall'Ufficio Centrale, in quanto che esso si connette con le altre parti del progetto formandone un tutto essenzialmente collegato.

Senatore CABELLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CABELLA. Sorgo a sostenere il 2° articolo del progetto già adottato dalla Camera dei Deputati.

La prima parte dell'articolo non può essere soggetto di seria discussione.

La formola proposta dalla Commissione è forse più esatta: ma essendo abbastanza chiara quella del progetto già votato dall'altro ramo del Parlamento, non varrebbe la pena di rimandarvelo per una differenza sì lieve.

La differenza importante consiste nella soppressione che la Commissione ha fatto della seconda parte dell'articolo proposto dal Ministero.

Io vengo a sostenere l'adozione dell'intero articolo ministeriale; ed in conseguenza ancora la soppressione di tutti gli articoli aggiunti dalla Commissione.

A mio avviso dobbiamo accogliere il progetto del Governo, perchè stabilisce norme sufficienti, e giuste per la liquidazione della cassa di soccorso; dobbiamo invece respingere le aggiunte che n'ha fatte l'Ufficio Centrale, perchè inutili o pericolose.

Ma se anche fossero accettabili le proposte della Commissione, basterebbe a preferire il progetto ministeriale ch'esso risponda convenientemente al bisogno, stante l'urgenza. Che sia urgente il provvedere, tutti lo riconoscono.

Il commercio di Genova è in uno stato di decadenza veramente allarmante. Ve lo ha provato l'onor. Boccardo. Lo ha riconosciuto testè, con nobili ed eleganti parole, il Ministro delle Finanze. Ciò dipende da molte cause delle quali ora non posso intrattenermi. Ma vi concorre pur quella che ora vogliamo sopprimere.

Permettetemi che alle cose già dette io aggiunga due fatti che vi faranno meraviglia.

Il lavoro dello sbarco delle merci nel porto di Genova costa sì caro, che certe mercanzie pagano per il solo sbarco e trasporto ai ma-

gazzini in Genova più che non paghino di nolo per il loro trasporto dal Mar Nero.

Vi basti questo fatto a dimostrare quanto il privilegio del lavoro ne ha accresciuto il prezzo a scapito del commercio.

Un altro fatto vi proverà, o Signori, la decadenza del commercio di Genova per le condizioni in cui si trova questa piazza in confronto della piazza di Marsiglia, per molte ragioni che ora non occorre dire, ma certamente anche per le spese, senza paragone più gravi, a cui sono nel nostro porto soggette le mercanzie.

Un vapore di una nostra Società di trasporti marittimi caricò in Alessandria di Egitto un migliaio circa di balle di cotone. Le polizze di carico obbligavano la Società a trasportarle da Alessandria a Genova per mare e indi per ferrovia alle Stazioni di Berna e di Winterthur. Il nolo convenuto comprendeva tanto il trasporto marittimo quanto il terrestre fino alla destinazione.

La Società trovò di sua convenienza mandare il vapore fino a Marsiglia per fare poi eseguire il trasporto del cotone da Marsiglia alle due suddette stazioni.

Se riunite sulla carta geografica con linee i tre punti di Genova, Marsiglia e Berna, avete un triangolo del quale i lati più lunghi sono quelli da Genova a Marsiglia, e da Marsiglia a Berna. Ebbene, la Società trovò le sue convenienze a percorrere i due lati più lunghi del triangolo, anziché un solo lato, ed il più corto, da Genova a Berna, per trasportare a Berna e Winterthur le mercanzie!

Il vapore si è sommerso presso il porto di Marsiglia. Ne sorsero questioni che furono transatte. Quale fu la difesa che la Società propose contro le azioni dei proprietari ed assicuratori delle merci innanzi ai Tribunali di Marsiglia e di Genova? Questa: ch'essa era libera di scegliere la via del trasporto: e che malgrado la maggiore navigazione da Genova a Marsiglia, ed il più lungo cammino da Marsiglia alle stazioni svizzere, essa veniva a spendere meno di quello che costava lo sbarco in Genova ed il trasporto diretto da Genova a quelle stazioni!

Ciò vi provi, Signori, quanto sia urgente provvedere alle tristi condizioni del commercio di Genova!

E allora non rimandiamo all'altro ramo del Parlamento un progetto di legge già da esso votato, che rimuove almeno una parte di queste tristi condizioni.

La seconda parte dell'articolo 2 del progetto ministeriale è così concepita:

« Il capitale appartenente (alla Cassa di mutuo soccorso) sarà, detratti i pesi, devoluto agli aventi ragione secondo le regole del diritto comune ».

Le parole *detratti i pesi* vogliono dire che debbano adempirsi gli obblighi contratti dalla Cassa. La devoluzione del soprappiù agli aventi diritto garantisce i diritti di proprietà sul capitale della Cassa. Finalmente il precetto che tal devoluzione debba farsi secondo le regole del diritto comune stabilisce l'unica base accettabile, quella imposta dalla legge. E queste sono le sole e giuste norme che deve tracciare il legislatore. Tutte le altre disposizioni, o Signori, sono materia di regolamento di competenza del potere esecutivo. Questo regolamento sarà fatto dal Governo.

E nemmeno abbiamo necessità di dirlo come propone la Commissione nel suo articolo 6, perchè la facoltà al Governo di fare i regolamenti necessari all'esecuzione delle leggi è scritta nello Statuto.

Esaminiamo ora le aggiunte proposte dall'Ufficio Centrale.

Nell'articolo 3 esso propone semplici regole di esecuzione, proprie appunto di quel regolamento che l'Ufficio Centrale riconosce necessario, malgrado che sia disceso a tante disposizioni speciali. Non v'è che una sola disposizione di materia legislativa; quella del numero 4, di cui parleremo or ora.

Nell'articolo 6 si darebbe al Governo la facoltà di fare un regolamento, ed ho già detto che ciò è inutile. L'art. 8 abrogherebbe i decreti contrari alla legge, ed in particolare il decreto 18 ottobre 1865. Nessuna necessità di siffatta disposizione, perchè la legge nuova deroga sempre l'antica. Quali sono allora le disposizioni che l'Ufficio Centrale propone di materia veramente legislativa? Quella del numero 4 dell'articolo 3 e quelle degli articoli 4, 5 e 7 del suo progetto. Dobbiamo noi adottarle, o Signori? Io credo che no: perchè sarebbero inopportune, pericolose e forse ingiuste. Vediamolo.

L'articolo 4 crea l'arbitraggio forzoso per le

contestazioni che possono nascere dall'applicazione della legge. L'articolo 5 stabilisce una nuova prescrizione: la prescrizione di tre mesi per coloro che avessero ragioni di proprietà o diritti da far valere sul fondo della Cassa di soccorso. Finalmente l'art. 7 esenta dalle tasse di bollo e di registro tutti gli atti occorrenti per divenire alla liquidazione della Cassa.

Signori, è egli necessario derogare in questo modo al diritto comune per liquidare la Cassa di soccorso della Corporazione dei facchini? Se si trattasse dell'abolizione e liquidazione d'una gran massa d'istituti, quale fu, per esempio, quella delle Corporazioni religiose, potrei intenderne la necessità. Ma si tratta invece di un piccolissimo affare di nessuna entità. Voi l'avete inteso nella seduta di ieri. Il patrimonio accertato della Cassa di soccorso è di 183,000 lire. Il Relatore dell'Ufficio Centrale ha parlato, è vero, d'un altro valore, che chiamò ragguardevole, quello cioè degli arnesi ed utensili posseduti dalla Corporazione. Ma ciò che possano valere sì fatti arnesi, noi che viviamo in Genova lo sappiamo. Pezzi di legno che chiamiamo *stanghe*, pezzi di corda e carretti a mano che servono al trasporto delle merci; e sappiamo ancora che, valutando questi miseri oggetti con largo calcolo, si arriverà appena a qualche migliaio di lire.

Ecco la ragguardevole sostanza per cui si vorrebbero creare due istituzioni giuridiche non conosciute nella nostra legislazione: l'arbitramento forzato e la prescrizione di tre mesi! In verità sarebbe troppo! e troppo anche inopportuno l'intervento del legislatore!

Non parlo dell'esenzione dei diritti di bollo e registro, che certo non porterebbe una grave perdita all'erario per i pochi atti di una liquidazione d'interesse tanto insignificante; ma pure sarebbe anche questa una deroga al diritto comune non necessaria, e non giustificata.

Le disposizioni legislative adunque che si propongono dall'Ufficio Centrale sono fuori di posto, e più savio assai è il provvedimento proposto dal Governo, e già votato dall'altro ramo del Parlamento, di regolare la liquidazione della Cassa col diritto comune.

Rimane ad esaminare quella delle proposte dell'Ufficio Centrale che è la più importante, quella cioè del N. 4 del suo art. 3. Alla Commissione creata in quest'articolo, il N. 4 con-

ferisce l'incarico: *di amministrare la sostanza della disciolta Società e di pagare i sussidi e le pensioni anche con parziale erogazione del capitale*. Non ha temuto l'Ufficio Centrale che questo modo di erogare il fondo della Cassa di soccorso potesse essere una violazione di qualche diritto acquisito?

I facchini sussidiati dalla Cassa di soccorso hanno il diritto al sussidio perchè è il corrispettivo di ciò che hanno pagato a quest'uopo durante tutto il tempo del loro lavoro. Quindi l'art. 2 del progetto ministeriale propone giustamente colle parole *detratti i pesi*, che si adempiano gli obblighi della Cassa e si paghino i sussidi a coloro che sono e che saranno sussidiati al tempo della promulgazione di questa legge.

Ma per pagare questi sussidi si potrà erogarvi il capitale? È una grave questione, o Signori, che io non discuterò perchè sarebbe di troppo lunga indagine. Dirò solo che sul capitale esistono non solo i diritti dei sussidiati, ma anche dei facchini che, avendo contribuito a formarlo col loro denaro, vengono ora per effetto della legge ad essere privati del diritto al sussidio che avrebbero avuto nell'avvenire, e a perdere così il corrispettivo dei loro sborsi. Come si compone infatti questo fondo della Cassa di soccorso? Voi lo avete inteso: colla buona entrata che i facchini pagano per essere ammessi nella Corporazione, e poi col contributo settimanale che pagano pure alla Cassa prelevandolo sui propri guadagni.

In questo modo si è formato quel capitale di 183,000 lire che ora forma il fondo della Cassa di soccorso. Certamente essa deve mantenere i suoi obblighi verso i sussidiati, perchè è il corrispettivo del denaro da loro speso per avere il sussidio. Ma anche i facchini non ancora sussidiati, ai quali togliamo oggi il privilegio del lavoro, hanno anch'essi pagata la buona entrata e le quote settimanali per avere un giorno, quando fossero vecchi od infermi, il promesso sussidio. Possono essere, domando io, privati costoro del danaro che hanno sborsato, quando veniamo loro a togliere la speranza del promesso corrispettivo? L'Ufficio Centrale decide l'affermativa quando propone che anche il capitale possa essere speso nel pagamento dei sussidi. Ma io ne dubito fortemente: e il dubbio solo basterebbe perchè dovesse preferirsi la di-

sposizione proposta dal Governo, che tale questione debba essere risolta a termini del diritto comune. Così disponendo, i diritti di tutti saranno rispettati. E se verrà da uno studio più profondo a riconoscersi che non si può disporre del capitale a danno di coloro che per molti anni hanno già settimanalmente versato il loro obolo per mantenere la Cassa di soccorso e che vengono oggi privati del corrispettivo, allora non si potrà dire che il capitale della Cassa di soccorso debba essere tutto impiegato nei sussidi a favore di coloro che già erano vecchi e inabili al tempo della legge promulgata.

Ecco perchè io respingo il numero 4 dell'articolo 3 del progetto della Commissione e preferisco dire, come disse l'altro ramo del Parlamento, che il capitale sia devoluto agli aventi ragione a termini del diritto comune.

Riassumendo, o Signori, ciò che ho detto finora, parmi di avervi dimostrato essere conveniente conservare la seconda parte dell'art. 2 del progetto ministeriale, e doversi invece respingere tutti gli articoli addizionali proposti dall'Ufficio Centrale.

E qui avrei finito: ma poichè ho la parola, permettete, o Signori, che io vi esponga le ragioni per le quali credo necessità e giustizia mantenere anche gli altri articoli del progetto ministeriale.

La conservazione del sussidio a coloro che al tempo della pubblicazione della legge si troveranno in possesso di questo diritto, è una necessità. Sarebbe impossibile l'abolizione del privilegio senza conservare questo sussidio.

Se i sussidi potessero pagarsi col capitale della Cassa di soccorso, non vi sarebbe difficoltà. I redditi della Cassa provvederebbero ai bisogni; ma ciò non è; il capitale di 183 mila lire, di cui dispone la Cassa, non basta al pagamento delle pensioni...

PRESIDENTE. Pregherei il signor Senatore Cabella di volersi tenere per ora all'articolo 2, il quale racchiude quelle due disposizioni sostanziali di cui egli ha fatto stupendamente la distinzione.

Senatore CABELLA. Cedo volentieri al desiderio del Presidente.

Per verità, poichè aveva la parola mi pareva di poter continuare, ed avrei desiderato aggiungere qualche riflessione per provare che il pagamento del sussidio non è un atto di be-

neficenza, ma un'indennità dovuta per la privazione d'un diritto. Confesso però che ciò esce fuori dell'art. 2.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Relatore dell'Ufficio Centrale.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole signor Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio, e dopo di lui al Relatore dell'Ufficio Centrale.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Io non rientro nella discussione generale; riconosco però coll'onorevole Senatore dell'Ufficio Centrale che, malgrado la modesta forma dell'emendamento all'art. 2 proposto dall'Ufficio Centrale, in esso è la base del sistema che vuol tenere l'Ufficio Centrale stesso in opposizione a quello della legge votato dall'altro ramo del Parlamento; onde il bisogno di fornire una qualche spiegazione che varrà di risposta sopra un punto intorno al quale insisteva fin da ieri l'onorevole Relatore.

Ieri, associandomi all'avviso manifestato da parecchi onorevoli Senatori, non ebbi difficoltà di accennare gli inconvenienti che ne verrebbero dal rimando di questa legge all'altro ramo del Parlamento. Veramente cotesti inconvenienti sarebbero minimi se si fosse trattato di rimandar la legge alla Camera per semplici mutamenti di forma; confesso che anche sotto tale aspetto, avevo già fatto un qualche accenno all'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale dei mutamenti che avrei consentito d'apportare al progetto in discussione, del che egli ieri a me rivolgendosi fece anche un ricordo. Però non avendo potuto limitare le intelligenze alla forma, e avendo insistito l'Ufficio Centrale sul suo controprogetto, sventuratamente siamo a fronte di due sistemi opposti l'uno all'altro.

Ora, nell'ipotesi dell'accoglienza della proposta dell'Ufficio Centrale, dovendo tornare la legge all'altro ramo del Parlamento, ognuno si può persuadere delle conseguenze quando si pensi che il contrapposto contraddice alla sostanza di quello votato dalla Camera dei Deputati, e, secondo me, non risolve o risolve troppo male il problema. Ma, osservava il Relatore dell'Ufficio Centrale, nell'altro ramo del Parlamento non intervenne discussione! Tanto meglio, rispondo io. Chè da tutta la Camera fu

trovata così ragionevole la proposta ministeriale con le modificazioni apportate dalla Giunta, che nemmeno si sollevò il dubbio dell'opportunità di alcuna oppugnazione contro una qualche parte della proposta medesima.

D'altra parte, se è indiscutibile che, posta l'accettazione del controprogetto, tornerebbe la questione alla Camera sotto un aspetto assolutamente diverso, e se il Governo credesse di poter assumere la responsabilità di andare innanzi con la legge informata al concetto propugnato dall'Ufficio Centrale, le conseguenze sarebbero che il privilegio, il monopolio cesserebbero; ma coloro i quali non sono più buoni né a lavorare privilegiatamente, né ad affrontare la concorrenza, che attendono il prezzo dei loro risparmi, il sussidio all'incolpevole loro impotenza, poichè i fondi della Corporazione fanno difetto, dovrebbero essere privati delle loro aspettative alle quali avevano diritto per legge. Ma il Governo deve pensarci due volte prima di assumere la responsabilità di portare alla sanzione reale una legge in quei termini.

L'onor. Relatore sollevò il dubbio, se per avventura in questa questione non si celasse un qualche motivo d'ordine pubblico; ma io non ho fatto dimostrazione della realtà del motivo o interesse che entra pure nelle viste del progetto che discutiamo; però ieri dissi che non è possibile di procedere allo scioglimento della Corporazione dei facchini degli scali del porto di Genova senza prepararne e accompagnarne l'esecuzione con opportuni provvedimenti.

Quell'avanzo di privilegio e di monopolio dev'essere abolito col minor danno e colla minima perturbazione.

Ora debbo soggiungere a ciò che accennai ieri, che vi fu un momento in cui si credette che difficilmente si sarebbe potuto affrontare la soluzione della questione, pure assicurando le pensioni ed i sussidi. Ci fu un momento in cui la questione di ordine pubblico si credette così prevalente, che si dubitava si fosse potuto evitare una vera perturbazione pur adottando temperamenti come quelli onde nella proposta legge approvata dall'altro ramo del Parlamento.

Codesti timori cessarono, ma non venne meno il bisogno di adottare provvedimenti, secondo me, di giustizia, non di mera equità, come quelli che abbiamo proposti. La questione d'or-

dine pubblico realmente vi è, non la facciamo noi. Ma vi è pure quella di giustizia. Non è la utilizzazione del privilegio puro e semplice che ha creato lo stato presente di cose; è la esecuzione della legge. E qui, me lo tolleri l'onor. Relatore dell'Ufficio Centrale, per me non vi ha che una questione di apprezzamento. Noi non andremo mai d'accordo, ma potremo essere d'accordo almeno in questo, cioè, che non versiamo in una vera questione di principio.

Quando, infatti, da parte dell'Ufficio Centrale si crede che vi è violazione di principio nell'applicazione del sistema propugnato dal Ministero e accettato dall'altro ramo del Parlamento che cosa si suppone? Si suppone principalmente che Governo e Camera sin qui abbiano avuto la convinzione che, malgrado la mancanza assoluta di qualsiasi ragione di opportunità, di ordine pubblico, di qualunque ragione di utilità per le Finanze dello Stato e per l'economia del paese, si voglia fare un atto di beneficenza, il quale costituirebbe un pessimo precedente, e sarebbe un incoraggiamento a tutti i sollecitatori di grazie e di favori, a tutti i Comuni che potrebbero un giorno o l'altro affacciare istanze.

Ma la realtà delle cose è perfettamente diversa da quella supposta dall'Ufficio Centrale.

Si crede, ed io credo (e, come rispetto le convinzioni dell'Ufficio Centrale e dell'onorevole Relatore di esso, mi pare che anch'io abbia una qualche ragione di avere rispettate le mie) si crede, ed io credo che trattisi di una questione di pura applicazione, la quale, comunque risolta, lascerebbe intatti i principj.

Io ritengo che col modo determinato dal voto della Camera dei Deputati non venga menomamente violata alcuna norma astratta di diritto e molto meno alcuna norma economica.

Io ritengo anzi che vi sia nei proposti provvedimenti l'applicazione d'un vero principio giuridico sanzionato nella legge del 1864.

Ma veramente non lo ritengo io solo; mi pare che lo ritenga lo stesso Ufficio Centrale, e segnatamente l'onorev. Relatore, perchè egli riconosce e confessa che, secondo la legge esistente, quella del 1864, vi è l'obbligo nello Stato, nei Comuni e nelle Camere di commercio di provvedere con fondi proprj in via di anti-

cipazione ai sussidi per i soci impotenti delle corporazioni esistenti.

Ora, la differenza tra l'anticipazione senza garanzia di rimborso e la sovvenzione per lo scioglimento della corporazione è una mera e semplice questione di misura, non già di principio.

Noi abbiamo letteralmente proclamato per legge esistente il dovere dello Stato di venire in aiuto delle corporazioni esistenti. Cotesto aiuto costituiva un vero sacrificio finchè non c'era la legge; è dovere giuridicamente indiscutibile quando la legge l'ha sanzionato.

D'altra parte, se l'onor. Relatore dice che non è questione di misura, la quale, ragguagliata allo scopo, nel caso pratico è incalcolabile, ma è questione di principio, non dice cosa esatta.

Dove sta, ripeto, questo principio, se la legge del 1864 in modo assoluto sanzionò il diritto ad essere sovvenuti sotto la forma di anticipazione, in favore di tutti coloro che, avendo diritto al sussidio, non trovassero nella loro corporazione i mezzi adeguati?

Ma se è una mera questione di misura, se la legge di dovere lo Stato intervenire mediante sussidi, fu fatta e vige, non la discutiamo più nelle sue fasi.

E però divido anch'io il concetto dell'onor. Relatore dell'Ufficio Centrale; non discutiamo i propositi di maggior larghezza o restrizione da parte del Senato e della Camera dei Deputati, manifestati in occasione della legge del 1864; accettiamola com'è.

Ebbene, io ripeto, in quella legge è sanzionato il principio del doveroso soccorso: il modo rispetto a quello proposto con la legge che discutiamo, è diverso: non è soccorso, come nelle leggi vigenti, sotto forma di anticipazione, bensì sotto quella di sussidio. Però, nella questione della misura, quando, non già il Ministro del Commercio, ma quello delle Finanze assicura che il minimo sacrificio che ora s'impone alla finanza dello Stato trova un immediato e notevolissimo compenso nel tornaconto del maggior reddito che andrà a conseguirsi, in causa dell'affrettata soppressione del monopolio; quando il Ministro del Commercio e perfino il senso comune, avvisano che l'onere si tradurrà in un maggiore svolgimento di traffico, e in conseguenza in aumento di prodotto,

e lordo e anche netto, nè solamente per tornaconto genovese, ma italiano, ma generale, per ricchezza che si crea per tutti, perocchè indirettamente se ne avvantaggeranno anche fuori d'Italia; io non intendo come ci si abbia ancora a rimproverare che noi facciamo del socialismo, e che apriamo delle porte a non so quali illegittime pretensioni. Non intendo perchè questa liquidazione di vincoli antecedenti, che per fortuna dell'Italia è ultima liquidazione, si abbia ancora a ritardare con violazione di tutti i principî e con pregiudizio di ogni maniera d'interessi.

E a proposito del timore di altri oneri che potrebbero venire all'erario dello Stato, io domando, senza divagare nella teorica, se si possa accennare ad un caso che si presenti possibile più tardi, e abbia la più remota somiglianza colla contingenza attuale, e in nome del quale si possa tornare al Parlamento per domandare sussidi, atti di beneficenza e cose simili. Ma, ripeto, atto di beneficenza non è quello che discutiamo. Se è indiscutibile che si trovi un corrispettivo generosissimo in favore di colui al quale si vuol fare usufruire il titolo di benefattore, per ciò solo, ove mancasse pure la ragione giuridica e politica, quell'atto non è beneficenza.

Adunque, se la questione attuale si presenta negli accennati termini, io v'invito, o signori Senatori, a risolverla conformemente al voto della Camera. E senza entrare nello studio delle particolarità di forma de' diversi articoli della legge, sono costretto ad associarmi all'onorevole Senatore Cabella nel pregare vivamente il Senato di lasciare l'articolo 2° tal quale si trova.

Non siamo più nell'ipotesi d'un possibile accordo coll'Ufficio Centrale; allora io stesso mi sarei prestato al tentativo di fare un'opera, dirò così, di estetica legale; avrei temuto di compromettere il progetto di legge, che è frutto di lavori omai annosi.

Ma poichè si insiste nel tenere la questione nei termini di un principio opposto a quello del Ministero, è necessità che tra i due si scelga.

Ora, ove l'articolo 2 venisse votato ne' termini ne' quali fu votato dall'altro ramo del Parlamento, del che io prego il Senato, per ciò stesso verrebbe a prevalere il sistema adot-

tato dalla Camera dei Deputati, il quale sistema io sono costretto, per interesse della pubblica amministrazione, di propugnare caldamente.

Senatore DEODATI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Relatore.

Senatore DEODATI, *Relatore*. Veramente a questo punto il Relatore dell'Ufficio Centrale si troverebbe in una specie di imbarazzo, perciocchè in luogo di prender principalmente di mira l'art. 2, l'onorevole preopinante Senatore Cabella ha fatto una larga rientrata nel campo della discussione generale; e dopo di lui l'on. Ministro del Commercio, pur dicendo di non volerlo fare, ha finito anch'egli col riaprire, e largamente, la discussione generale. Forse questo duplice fatto può offrire argomento di conforto all'Ufficio Centrale, imperocchè se li due preopinanti credettero di dover divagare su tutti gli altri articoli del contro-progetto, che ora non sono in discussione, si può anche supporre che dessi abbiano sentito di mancare di buoni e seri argomenti per combattere la proposta come fu formulata nell'art. 2 del progetto dell'Ufficio Centrale.

Io invece, astenendomi dal seguire i miei avversari sulla via che vollero battere, mi atterrò esclusivamente al punto posto in discussione.

Il nostro art. 2, nella sua sostanza, ripeto, concorda colla prima parte del progetto ministeriale, e se le due proposte non implicassero a vicenda una questione sostanziale di sistema, come disse l'onorev. signor Ministro di Agricoltura e Commercio, noi non staremmo in sul tirato nè ci ostineremmo sopra una semplice questione di dizione e di forma.

L'importanza vera del nostro emendamento contenuto nell'art. 2 del contro-progetto, sta nella soppressione delle parole: « ed il capitale ad essa appartenente sarà, detratti i pesi, devoluto agli aventi ragione, secondo la regola del diritto comune ». A noi appare molto evidente che, accettandosi il progetto ministeriale, si controopererà allo scopo che si vuole raggiungere.

Intendiamoci bene, Signori; se mi si dice, come sembra abbia voluto dire l'on. signor Ministro, che vi è una questione di ordine pubblico, che veramente egli non ha spiegata, ma

che a noi è lecito indovinare cercando a qual cosa abbiano voluto alludere le sue parole, se mi si dice, cioè, che per la semplice ragione del quieto vivere si debba risolvere la faccenda non soltanto con una legge, la quale mediante precise disposizioni assicuri il regime della libertà, ma con del danaro alla mano, allora saremo in presenza di un tutt'altro ordine d'idee ed in un campo nel quale non mi sento in grado di entrare.

Ma, prescindendo dalle fugaci allusioni all'ordine pubblico, fatte dal sig. Ministro, se noi vogliamo veramente l'attuazione della fondamentale disposizione della legge, se il Senato vuole che realmente sia raggiunto lo scopo, esso deve approvare l'art. 2 quale fu da noi riformato.

Che cosa vuol dire questa frase del progetto ministeriale: *Secondo la regola del diritto comune*? Essa dice assai poco, meglio, nulla. Quella disposizione poi riuscirebbe ad un tempo un carico, una vessazione che si farebbe a quella povera gente che si vuol favorire.

(Voci. No! No!).

Sissignori! È una vessazione, mantengo la parola, una vessazione a danno di coloro dei quali implorasi la creduta tutela in cotal modo da far apparire che si voglia quasi farci votare sotto una vera pressione.

Rimettete pure tutto al diritto comune, o Signori, e quelle poche centinaia di lire per ognuna delle poche centinaia di persone interessate di cui parlava l'on. Senatore Cabella, andranno assorbite in litigi inesauribili.

(Voci. No! no!).

Sissignori! litigi lunghi e spinosi, perchè, come già diceva ieri, a proposito delle disposizioni di quest'articolo, i litigi sono previsibili tanto sull'ampiezza e qualità dei vari eventuali diritti, quanto sui titoli peculiari ai sussidi o decadenza dal diritto di averli.

Siamo un poco pratici, o Signori. Credete voi che nelle Società di mutuo soccorso tutto sia fatto regolarmente? Non si sentono forse ogni giorno querele di abusi nelle amministrazioni di queste Società? Non si sente egli continuamente lamentare che vengano dati soccorsi a chi non li meritava, o a chi mancava dei titoli e delle qualità volute dagli statuti, ovvero che per converso siansi ingiustamente diniegati a taluni, per accumularne poi a favore di altri?

Da ciò vedete agevolmente, o Signori, quanti siano gli elementi od i fattori di litigi quando si deve venire alla liquidazione. E taccio di quell'altra proprietà che, sebbene gli onorevoli Senatori Boccardo e Cabella vogliano ridurre a piccolissima ed affatto insignificante entità, pure è e deve esser qualche cosa di rilevante.

Sta poi una folla di precedenti legislativi pei quali è stabilito che, allorquando si tratta di attuare delle novità alle quali tengono dietro liquidazioni spinose, complicatissime (non monta che si tratti di una entità di sole 200,00 lire circa e di qualche altro valore che può ammettersi non sia una gran cosa od invece si tratti di grandissimi interessi e per numero e per valore, chè la sostanza delle cose è sempre uguale) come appunto sarebbe quella della quale ora si parla, è assolutamente necessario di uscire dalle regole di diritto comune.

Cosa nascerà, o Signori, secondo il sistema patrocinato dal Governo? Nascerà ciò che deve succedere seguendo le regole del diritto comune, come può bene insegnare a me il gran giureconsulto che è l'onorevole Senatore Cabella. Chi sarà, domando, il liquidatore della Società secondo il diritto comune? Trattandosi di una Società, pur tralasciando di definire l'indole sua specifica, il liquidatore dovrà, secondo il diritto comune, essere quello che sarà nominato e delegato dagli interessati. Pensate a questo solo e vedrete tosto affacciarvisi enormi difficoltà.

L'Ufficio Centralè crede perciò di essere nel vero e nel pratico formulando l'art. 2 così come lo ha redatto e provvedendo poi coll'articolo terzo alle disposizioni esecutive.

Ciò non si vorrebbe dall'onorevole Senatore Cabella, il quale trova inutili le proposte particolari dell'Ufficio Centrale, osservando che quanto tiene all'esecuzione della legge spetta al potere esecutivo il quale, per lo Statuto fondamentale, ha appunto la facoltà di dettare i Regolamenti necessari per la esecuzione delle leggi.

Ma mi permetta l'onorevole Senatore Cabella che gli risponda che vi sono eccezioni, e che se vi sono disposizioni esecutive le quali devono esser lasciate al Regolamento, vi hanno invece delle disposizioni esecutive che devono farsi dalla legge stessa, perchè le proclamazioni dei principii generali sono tutte bellissime

cose, ma in fin dei conti a questo mondo quello che interessa propriamente è la parte esecutiva, ed i semplici Regolamenti governativi non possono dare disposizioni che non abbiano il lor fondamento nella legge. Se diversamente si avesse operato quindici anni fa, se cioè si fosse legislativamente provveduto ad assicurare con speciali provvidenze inserite nella legge del 1864 alla sua effettiva e pratica esecuzione, non si sarebbe oggidì nella condizione nella quale ci troviamo. E noi che abbiamo inteso da tutte le parti lamentare la tenacità delle vecchie abitudini favorite da interessi che si sono stabiliti, abbiamo detto a noi stessi: se lasciamo operare il diritto comune in riguardo alla liquidazione di questa faccenda, noi contropoteremo per certo a quello scopo che pur vogliamo raggiungere.

Ripeto che sempre, e lo prova il Bollettino delle leggi, quando si trattò di complicate occorrenze analoghe a quella sulla quale discutiamo, si è fatta una necessaria deviazione dal diritto comune.

D'altra parte noi non possiamo accettare la seconda parte dell'art. 2 del progetto ministeriale, perchè vi è a nostro avviso un'antinomia fra lo stesso e l'art. 3. Infatti, l'ultima parte dell'art. 2 del progetto ministeriale suona così: *ed il capitale ad essa appartenente sarà, detratti i pesi, devoluto agli aventi ragione, secondo le regole del diritto comune.*

Che cosa s'intende con questo? Si intende forse di far subito la divisione dell'avere della Società? Ciò non può essere, perchè sta scritto: *detratti i pesi*: ma, domandasi, i pesi saranno soddisfatti soltanto con gl'interessi del capitale, ponendo che il capitale abbia a restare intangibile per essere più tardi diviso? Se la s'intende così, l'ente in liquidazione, ossia l'ente sociale, avrà una permanenza per non so quanti anni, fino a tanto cioè che sarà ultimata la liquidazione, e non vi saranno più sussidi e pensioni da dare, perocchè sta l'art. 3° il quale dice: « Sarà provveduto con questo fondo (quello di cui si vuole lo stanziamento) quando non possano essere soccorsi (gl'inabili) coi mezzi della Cassa di mutuo soccorso o coi mezzi tuttora posseduti dalla abolita corporazione dei facchini ».

Dunque l'antinomia da noi accusata esiste, perchè non è stabilito se il capitale debba re-

stare intatto erogando gli interessi, o se invece si abbia a dar mano al capitale stesso per soddisfare ai pesi.

Gli onorevoli nostri oppositori hanno ripetutamente parlato della troppo temuta perdita di un mese di tempo, che con molta esagerazione si è portata ad un anno. Si grida da tutte le parti: facciamo presto, facciamo presto. Or bene, voi fate una disposizione, per la quale rimettete la liquidazione alle regole, al diritto comune, e col diritto comune alla mano resta dimostrato a tutta evidenza che l'ente sociale, il quale passa in liquidazione, dovrebbe sussistere se non perpetuamente, certo per un grande numero di anni; fino a tanto cioè che per morti successive cessi la erogazione degli utili, giacchè sta il vostro art. 3, il quale chiaramente dispone che prima di tutto gli inabili devono essere sussidiati coi mezzi della Società, e con gli altri mezzi, così significando le parole: *in quanto non possono essere sussidiati coi mezzi ecc.*

Se invece s'intende che i soccorsi abbiano a darsi soltanto con il fondo che si propone di stanziare nel bilancio, come potremo allora, logicamente operando, accettare o Signori, una disposizione quale è quella dell'articolo del disegno governativo, che è in così diretta antinomia con quanto disporrebbe l'articolo 3 del progetto stesso?

E qui si presenta una ulteriore difficoltà. Sembra che l'onorevole Cabella nella materia delle Società di mutuo soccorso faccia una distinzione fra i contributi settimanali ed il fondo di buon ingresso; ma per quanto io rispetti la sua grande autorità di giureconsulto, non so invero comprendere quale sostanziale differenza vi sia, nè come possano farsi distinzioni se i prodotti tutti, tando i prodotti per tasse di buon ingresso quanto i contributi ricorrenti sono egualmente entrati e si sono perciò confusi in una sola cassa?

Io non avrò profonde e complete cognizioni sopra di questo argomento; non avrò ancora sviscerato la natura intima delle Società di mutuo soccorso, ma ben mi sembra che ogni versamento, sia esso periodico e ricorrente o per titoli di buon'entrata, sia sempre fatto a fondo perduto. Io domando se nelle Società di mutuo soccorso ci siano azioni sociali ossia se si abbia il concetto della quota sociale la quale sia una rispettiva proprietà dei singoli soci, se questa

passi ai loro eredi e se possa essere altrimenti trasmessa o ceduta. No per certo; ogni membro di una Società di mutuo soccorso non ha altro che un diritto di toccare un sussidio, od un aiuto sotto le condizioni prestabilite dallo Statuto.

Se egli muore, il suo erede non trova mai nell'asse un'azione od una quota del capitale sociale; ma bensì i suoi figli se poveri e non abbiano ancora raggiunto l'età determinata dallo statuto avranno diritto ad un soccorso.

Io non deciderò qui la questione se la frase « detratti i paesi », significhi che si debba o si possa consumare tutto il capitale nella prestazione dei sussidi e delle pensioni. E se così si decidesse, in allora, o Signori, noi avremo dinanzi a noi per certo almeno tre anni di tempo prima di avere bisogno di dare mano ad uno stanziamento sia dei Corpi amministrativi locali, sia di chi altri si vuole.

Ora, posto questo, io credo che sia cosa opportunissima e necessaria, se si vuole raggiungere lo scopo, limitare l'art. 2 alla dichiarazione dello scioglimento della Società di mutuo soccorso e rimandare, come noi rimandiamo colle nostre proposte, agli altri articoli, sui quali discuteremo, tutte le provvidenze esecutive, le quali non sono, come si sosterebbe, meramente regolamentari, ma che sono attinenti all'essenza della legge perchè sono un complesso di mezzi studiati ed ordinati affine di assicurare il raggiungimento dello scopo della legge stessa.

Ed è per queste valide ragioni che io raccomando vivamente al Senato l'emendamento nostro, pregando di votare l'articolo quale è proposto dall'Ufficio Centrale.

Noi crediamo di aver fatto un grande beneficio proponendo delle particolari disposizioni esecutive, le quali impediscono quella conservazione, sia pure di una apparenza, che, stante le inveterate abitudini cotanto giustamente lamentate, può sempre essere cosa pericolosa.

Crediamo adunque di essere nel vero e nel pratico invitando il Senato ad approvare il nostro emendamento.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola, pongo ai voti l'art. 2 proposto dall'Ufficio Centrale, che ha il carattere di emendamento all'art. 2 del progetto ministeriale.

Lo rileggo:

Art. 2.

È sciolta la Società obbligatoria di mutuo

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 MARZO 1879

soccorso, denominata *Cassa di mutuo soccorso* fra i facchini degli scali del porto di Genova, istituita in conformità dell'art. 5 della legge 29 maggio 1864, n. 1797, e governata dallo statuto denominato Regolamento approvato dalla Giunta Municipale di Genova il 28 gennaio 1873.

Chi approva quest'articolo è pregato di sorgere.

Si procede alla controprova.

Dopo prova e controprova l'art. 2 dell'Ufficio Centrale non è approvato.

Pertanto si mette ai voti l'articolo 2 del progetto ministeriale.

Chi intende di approvare l'art. 2 del progetto ministeriale è pregato di sorgere.

(Approvato).

PRESIDENTE. Si procede alla discussione dell'art. 3.

#### Art. 3.

Sarà stanziata annualmente in Bilancio, cominciando dall'esercizio corrente, la somma di 60,000 lire, o quell'altra minor somma che occorra, per soccorrere i facchini già iscritti nelle soppresses Corporazioni dei facchini degli scali del porto di Genova al 31 dicembre 1864, e divenuti inabili prima dell'entrata in vigore della presente legge, i quali non possano essere sussidiati con mezzi della Cassa di mutuo soccorso, conformemente all'art. 1 della presente legge, o coi mezzi tuttora posseduti dalle Corporazioni dei facchini suddetti.

Lo stanziamento sopraindicato, diminuito in proporzione alle accertate morti dei sussidiati, cesserà intieramente quando non sia più in vita alcuno di essi.

PRESIDENTE. Prima di aprire la discussione sopra quest'art. 3, prego il signor Relatore dell'Ufficio Centrale di precisare qual sia l'errore di stampa che ieri ci diceva corso in quest'articolo 3.

Senatore DEODATI, *Relatore*. È evidente: dove dice: *conformemente all'articolo primo della presente legge*, deve dire *conformemente all'articolo secondo*.

PRESIDENTE. Dunque si scriverà *conformemente all'articolo secondo della presente legge*; e con questa correzione, dichiaro aperta la discussione sopra l'articolo 3 del progetto ministeriale.

Se nessuno chiede la parola su quest'articolo lo meto ai voti.

Senatore DE FILIPPO. Domando la parola, non per altro che per osservare che il signor Presidente ha dichiarato che in quest'articolo c'è un errore.

PRESIDENTE. Non io l'ho dichiarato. Lo ha dichiarato il Relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore DE FILIPPO. Dunque l'errore c'è.

PRESIDENTE. Sì certamente, e fu corretto testè. Dunque se nessuno chiede la parola sopra questo articolo 3, lo pongo ai voti colla fatta correzione.

Chi intende di approvare l'art. 3 del progetto ministeriale è pregato di sorgere.

(Approvato).

#### Art. 4.

Una Commissione composta di due delegati, del Prefetto, di un delegato della provincia, di un delegato del Municipio e di un delegato della Camera di commercio ed arti di Genova, procederà all'assegnamento ed alla distribuzione dei sussidi.

Senatore CASATI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI. Solamente per avvertire che anche qui c'è un errore di stampa. Il Senatore Chiesi l'ha avvertito egli stesso nel modo che lo ha letto, e consiste in quella virgola dopo la parola *delegati*, la quale deve togliersi, e poi scriversi « *dal Prefetto* » invece che *del Prefetto* ».

PRESIDENTE. Credo che saremo tutti d'accordo su questa correzione. Dunque l'articolo suonerà così:

« Un Commissione composta di due delegati dal Prefetto, di un delegato della Provincia, di un delegato del Municipio e di un delegato dalla Camera di commercio ed arti di Genova, procederà all'assegnamento ed alla distribuzione dei sussidi.

Chi intende di approvare l'articolo 4 come ora l'ho letto, è pregato di sorgere.

(Approvato).

#### Art. 5.

La Camera di commercio di Genova concorrerà nella spesa con annue lire 12,000; il Municipio di Genova vi concorrerà con annue lire 12,000; ed il Consiglio provinciale di Genova con annue lire 6000. Queste somme di-

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 MARZO 1879

minuiranno d'anno in anno nella proporzione stessa in cui scemerà lo stanziamento indicato nell'art. 3. Esse saranno annualmente iscritte nel Bilancio dell'entrata.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FINALI. Le difficoltà di applicare la legge liberale del 29 maggio 1864, abolitiva delle Corporazioni privilegiate, anche a quella dei facchini negli scali del porto di Genova sono note: furono così gravi, che volsero omai 15 anni, e la legge non è stata in quella città eseguita.

La difficoltà di eseguirla peraltro non dipese e non dipende interamente dall'esistenza di quella Cassa di mutuo soccorso, di cui parla il progetto di legge; le cause di quel fatto furono ben altre. Ciò tanto è vero, che l'idea di facilitare la soppressione della Società obbligatoria o Cassa di mutuo soccorso, al fine di potere più facilmente eseguire la legge, persuaso avea sino da 5 anni fa il Ministero a concedere un contributo annuo (mi pare fosse precisamente di 30 mila lire) per sopperire alla mancanza di fondi per le pensioni. L'offerta era fatta al Municipio per agevolargli un'opera di trasformazione, la riduzione cioè al diritto comune del lavoro nella città di Genova, come è richiesto dai buoni principî economici e dall'interesse del commercio, che localmente con maggiore intensità si manifesta.

La proposta che veniva fatta dal Governo non soddisfece, nè rimosse le difficoltà. Allora si rispondeva: Malgrado il vostro soccorso di 30 mila lire, malgrado il concorso che e Municipio, e Camera di Commercio, ed altri potrebbero dare, non riuscirete ad eliminare le difficoltà opposte dal vigoroso organismo del lavoro privilegiato dei facchini di Genova. E quando anche riusciste a disciogliere la Società privilegiata di lavoro, di mercedi e di ripartizioni, non potreste defraudare della legittima aspettativa della pensione i soci attuali, che rilasciarono per molti anni un tanto dei loro guadagni per assicurarsi il pane nei giorni della impotenza e della vecchiaia.

I contrari argomenti addotti dal Ministero non valsero, le pratiche furono rotte; e si dovette rinunciare al divisamento di presentare alla Camera un progetto di legge presso a poco uguale al presente.

Ora, io, prima che si passi alla votazione della legge, stimo opportuno domandare all'onorevole signor Ministro quali disposizioni abbiano date, e quali sia per dare, affinché la legge del 29 maggio 1864 superi e vinca gli impedimenti, gl'indugi e le tergiversazioni opposti alla sua esecuzione; e quindi su che fondamento riposi la fiducia, che egli certo deve nutrire, che dopo la promulgazione di questa legge, la deplorata condizione eccezionale del lavoro in quella città sarà per cessare.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Conosce l'onor. Senatore Finali come l'Amministrazione di Agricoltura e Commercio si sia adoperata, anche dopo che egli ne lasciò la direzione, a risolvere tutti i problemi che si rannodano al monopolio del facchinaggio in Genova.

Quello che da parte mia fu fatto l'ho accennato ieri, ed in parte ripetuto stamattina.

Il progetto di legge che ora è in discussione, prossimo anzi alla votazione, fu presentato nell'altro ramo del Parlamento dall'onor. mio predecessore. Ereditandolo, io vi ho trovato veramente i principî ai quali avevo informato quello che lasciai in preparazione, ma non mi dissimulavo fin d'allora che qualche difficoltà avrebbe potuto sopravvivere, non nella sostanza del vincolo e del monopolio, ma negli accessori di esso.

Ora vuole l'onor. Finali che io qui individui i diversi provvedimenti amministrativi che dovranno prendersi sul modo di condurre in atto questa legge, la quale, come già si è notato, contiene rispetto a quelle presentate dal Ministero, una notevole modificazione, sostituendosi cioè il diritto comune, e però i magistrati ordinari, all'opera di una Commissione a carattere, per così dire, misto, giudiziario cioè ed amministrativo? Vuole egli, ripeto, che ora io specifichi i diversi procedimenti che la pubblica Amministrazione sarà per prendere?

Io prendo atto del voto dell'on. Finali, come ieri ho preso nota della raccomandazione dell'onor. Senatore Torelli, il quale pure accennò alle difficoltà dell'esecuzione della presente legge. Io m'impegno di fare ogni sforzo appunto per vincere le difficoltà e per combattere ed eliminare ogni avanzo di consuetudine

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 MARZO 1879

e d'influenza di monopolio, che potrebbe sopravvivere alla stessa esecuzione della legge; ed ho preso anche in considerazione il dubbio gravissimo rilevato dall'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale circa alla durata della liquidazione del monopolio affidata al diritto comune.

Ma certamente se l'on. Finali si trovasse nei miei panni, potrebbe in questo momento promettere determinatamente alcun provvedimento concreto il quale dev'essere frutto dell'opportunità del momento?

La legge dunque sarà eseguita, e non le mancherà alcuna vigilanza perchè se ne raggiunga largamente l'effetto desiderato.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FINALI. Io ho già detto al Senato quello che all'onorevole Ministro era ben noto, vale a dire che alcun anno fa un progetto simile di contribuire a dar modo alle rappresentanze locali di rendere agevole, o meno disagiata la liquidazione di uno stato di cose che contrasta alla legge e ai buoni principî economici non arrivò al porto....

Senatore CABELLA. Domando la parola.

Senatore FINALI... perchè quelle rappresentanze dicevano: non basta assicurare la continuazione delle pensioni a coloro che n'hanno il godimento.

Sopravvivono, piglio la frase dell'onorevole Ministro, altre difficoltà alle quali il provvedimento di questa legge non riguarda. Siccome quelle rappresentanze non davano alcun desiderabile affidamento, questa fu la ragione per la quale non fu presentato un progetto che avrebbe anticipato il presente.

Ora l'onorevole Ministro ha fatto delle dichiarazioni, delle quali io lo ringrazio, vale a dire che darà de' provvedimenti perchè la legge del 1864 sia eseguita. Ma questo proposito fu nutrito per 15 anni, e con quali risultati lo sappiamo.

Domando a lui se quelle rappresentanze locali, che io ricordavo, abbiano almeno espresso l'avviso che il provvedimento contenuto in questo progetto sia per arrecare al paese nostro il beneficio di vedere attuata anche a Genova la legge del 1864; e se abbiano promesso a questo fine tutta la loro materiale e morale cooperazione.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Cabella.

Senatore CABELLA. La difficoltà temuta dall'onor. Senatore Finali non mi pare possibile.

L'esecuzione della legge del 1864, come lo dissero il Ministro e tutti gli altri oratori, fu impedita dagli articoli 3 e 5 della stessa legge. Ora, precisamente sono questi gli articoli che vengono aboliti coll'articolo 1° della presente legge.

La difficoltà che impedì la esecuzione della legge del 1864 è dunque tolta. E non può rimanere dubbio che la legge presente sarà eseguita.

Quanto al concorso della Camera di commercio per lire 12,000, del Municipio di Genova per altre lire 12,000, e del Consiglio provinciale per lire 6000, non può certamente mancare quando sia votato l'articolo 5. Queste quote di concorso diventano spese obbligatorie per i Corpi morali, ai quali sono imposte in forza di legge.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Finali.

Senatore FINALI. Sono costretto a ricordare di avere cominciato dal dire, che a mio credere gli articoli 3° e 5° della legge del 1864 non sono stati essi soli gl'impedimenti alla sua esecuzione.

Vi furono ben altri impedimenti alla sua esecuzione, e mi basti appellarmi all'onorevole signor Ministro, e chiedergli se egli creda veramente che la inesecuzione della legge del 1864 dipendesse solamente dagli articoli 3° e 5°, e dal regolamento che si vuole abrogare.

Senatore CASARETTO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASARETTO. Io credo che la vera ragione per cui non si è eseguita la legge del 1864 sia stata una ragione politica. Il Governo si è trovato a fronte di una questione di cui ha avuto timore. Io avrei degli amminicoli da provare quello che dico; ma i mezzi di cui si è servito per non eseguire la legge, sono precisamente gli articoli 3 e 4 di quella legge a cui accennava il Senatore Cabella; quando quegli articoli davano la facoltà di regolamentare il lavoro. Ora, noi abrogando quegli articoli, e non lasciando più la facoltà di organizzare il lavoro, ne viene di necessità che sarà impossibile mettere degli ostacoli alla libertà del lavoro.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 MARZO 1879

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Se fosse compiuta la liquidazione dei privilegi e del monopolio esistente a Genova, io riconosco che si sarebbe potuto abrogare anche l'art. 6 della legge 1864; ma devo soggiungere in replica all'on. Senatore Finali, che le trattative tra il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio col Municipio e la Camera di commercio di Genova, non accennarono mai alle difficoltà di diritto, bensì a quelle di fatto, avuto riguardo alle consuetudini da cui in base alle leggi quella città è stata governata. E quando la questione si ridusse al concorso degli enti locali negli oneri della liquidazione del monopolio, era stata già esaurita ogni ricerca di carattere giuridico. Le cause che avevano fatto abortire le trattative intraprese dall'onorevole Senatore Finali, quando egli era alla direzione del Ministero di Agricoltura e Commercio, non sussistevano; la soluzione del problema fu riconosciuta possibile, opportuna, urgente da tutte le parti. Si è riconosciuto che non restava che la questione di vero *ordine* pubblico e di doverosa equità rispetto a coloro che si trovavano vincolati dalla legge del 1864.

Sotto questo punto di vista si sono stabiliti gli accordi e si ritiene che ormai non vi saranno difficoltà di carattere meramente amministrativo, e quindi non occorre adottare altri provvedimenti legislativi.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola, pongo ai voti l'art. 5.

Chi lo approva è pregato di sorgere.

(Approvato).

PRESIDENTE. Si procederà ora all'appello nominale per lo scrutinio segreto.

Intanto, essendo presente l'onorevole Presidente del Consiglio, lo avverto che l'onorevole Senatore Brioschi ha depresso sul banco della Presidenza questa domanda d'interpellanza.

« Il sottoscritto desidera interpellare il signor Presidente del Consiglio dei Ministri per conoscere se il Ministero crede giunto il momento che possa esser posto all'ordine del giorno del Senato il progetto di legge che ha per titolo. « Modificazioni alla legge sulla tassa dei cereali ».

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Io pregherei l'onorevole Senatore Brioschi ed il Senato, pur con-

sentendovi, come credo non avrà difficoltà, il Ministro delle Finanze, di mettere questo schema di legge all'ordine del giorno appena sia votato il Bilancio dell'entrata. Subito dopo, non ho difficoltà di accettare che questo disegno venga posto all'ordine del giorno.

Senatore BRIOSCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BRIOSCHI. Mi permetto di fare una nuova domanda all'onorevole Presidente del Consiglio: Quando il Bilancio dell'entrata potrà essere discusso dal Senato?

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Credo che la Relazione sul Bilancio dell'entrata, fatta dalla Commissione del Bilancio nell'altro ramo del Parlamento, sarà distribuita questa sera alla Camera dei Deputati; fra un paio di giorni, o tre al più, comincerà la discussione nell'altro ramo del Parlamento; questa discussione potrà durare alcuni giorni; si può da ognuno prevedere facilmente che entro il mese, se altro non accade, i Bilanci saranno approvati; la dilazione non può essere lunga; sarà di 8 o 10 giorni al più. Io però non posso precisare il giorno che la Camera dei Deputati ed il Senato avranno approvato il Bilancio di prima previsione dell'entrata; posso soltanto ripetere che la sua discussione sarà probabilmente incominciata alla Camera elettiva fra due o tre giorni, che questa discussione continuerà alcuni giorni, e che appena la Camera avrà approvato il Bilancio, questo sarà presentato al Senato, e quando il Senato lo avrà approvato, si potrà immediatamente incominciare la discussione del progetto di legge indicato dall'onorevole Senatore Brioschi, e si potrà tanto più profittevolmente cominciare allora la discussione di quella legge importantissima, inquantochè avremo il Bilancio definitivo in tutte le sue cifre, cosa che non abbiamo adesso. In tal guisa si potrà con più sicurezza estendere la discussione anche all'esame della situazione delle finanze dello Stato.

Questa è la risposta che io posso dare all'onorevole Senatore Brioschi.

Senatore BRIOSCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BRIOSCHI. Ringrazio l'onorevole Presidente del Consiglio e prendo atto delle sue dichiarazioni, vale a dire che alla fine di questo mese, o al più ai primi di aprile, potrà porsi

all'ordine del giorno del Senato il progetto di legge che ho accennato nella mia interpellanza.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Credo di sì.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola, l'incidente è esaurito.

Si procede all'appello nominale per la votazione del progetto di legge testè discusso.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Si procede allo spoglio delle urne.

Risultato della votazione sul progetto di legge « Abrogazione degli articoli 3 e 5 della legge 29 maggio 1864, n. 1797, e disposizioni speciali sul facchinaggio nel porto di Genova ».

Senatori votanti. . . 80

Favorevoli . . . 46

Contrari . . . 34

(Il Senato approva).

L'ordine del giorno per domani è il seguente:

1. Comunicazioni della Commissione sul progetto di legge per la facoltà al Governo di pubblicare e porre in esecuzione il nuovo Codice di commercio.

2. Discussione dei seguenti progetti di legge:

Istituzione di una Commissione speciale di prima istanza per le imposte dirette nel Comune di Lampedusa-Linosa;

Conversione in legge del R. Decreto 8 settembre 1878, relativo alla circolazione degli olii minerali e di resina rettificati;

Stato di prima previsione della spesa del Ministero della Guerra per l'anno 1879;

Riforma del procedimento sommario nei giudizi civili.

La seduta è sciolta (ore 5 e 1/2).